



**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO
E LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI,
SERVIZI E FORNITURE DA ESEGUIRE IN ECONOMIA**

APPROVATO CON ATTO DI GC N. 31 DELL’11/10/2010
MODIFICATO CON ATTO DI GC. N. 66 DEL 30/12/2013

INDICE

TITOLO I - LAVORI IN ECONOMIA

- Art. 1 - Generalità
- Art. 2 - Tipologia dei lavori eseguibili in economia
- Art. 3 - Modalità di esecuzione
- Art. 4 - Modalità di esecuzione delle spese in amministrazione diretta
- Art. 5 - Cottimo fiduciario
- Art. 6 - Modalità di esecuzione delle spese per cottimo fiduciario
- Art. 7 - Esecuzione con sistema misto
- Art. 8 - Lavori d'urgenza e di somma urgenza
- Art. 9 - Stipulazione del contratto e garanzie
- Art. 10 - Contenuto del contratto di cottimo
- Art. 11 - Contabilità, stati d'avanzamento e liquidazione dei lavori in economia
- Art. 12 - Variazioni per maggiori spese in economia
- Art. 13 - Penali
- Art. 14 - Normativa antimafia
- Art. 15 - Piani della sicurezza sul lavoro
- Art. 16 - Nuovi prezzi - Revisione prezzi
- Art. 17 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta
- Art. 18 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

TITOLO II - FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

- Art. 19 - Ambito di applicazione
- Art. 20 - Forniture in economia
- Art. 21 - Servizi in economia
- Art. 22 - Forme della procedura in economia
- Art. 23 - Procedura in amministrazione diretta
- Art. 24 - Affidamento mediante cottimo fiduciario
- Art. 25 - Affidamento del cottimo mediante indagine di mercato
- Art. 26 - Affidamento del cottimo mediante gara ufficiosa
- Art. 27 - Affidamento diretto
- Art. 28 - Esecuzione con sistema misto
- Art. 29 - Criteri di scelta del contraente
- Art. 30 - Garanzie
- Art. 31 - Forniture e servizi complementari
- Art. 32 - Contratto
- Art. 33 - Stipulazione del contratto
- Art. 34 - Risoluzione e recesso del contratto

TITOLO III - DISPOSIZIONI SPECIALI PER ALCUNI SERVIZI SPECIFICI

- Art. 35 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici
- Art. 36 - Disposizioni speciali per i lavori, forniture e servizi agricoli e simili
- Art. 37 - Disposizioni speciali per i servizi legali e simili

TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI A LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

- Art. 38 - Procedura negoziata e criteri di scelta del contraente.
- Art. 39 - Costituzione e gestione albo delle imprese di fiducia per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia.
- Art. 40 - Verifica delle prestazioni e mezzi di tutela
- Art. 41 - Responsabili di settore

TITOLO V - CONTRATTI APERTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA

- Art. 42 - Oggetto del regolamento e suo ambito di applicazione*
- Art. 43 - Programmazione degli interventi di manutenzione*
- Art. 44 - Elementi progettuali e loro approvazione*
- Art. 45 - Modalità di scelta del contraente*
- Art. 46 - Contenuto del contratto aperto*
- Art. 47 - Normativa antimafia e sub-appalto*
- Art. 48 - Piani di sicurezza sul lavoro*
- Art. 49 - Modalità di esecuzione dei singoli interventi di manutenzione*
- Art. 50 - Contabilità, stati di avanzamento e liquidazione dei lavori ordinati*
- Art. 51 - Variazioni e maggiori spese*
- Art. 52 - Collaudi/certificati di regolare esecuzione*

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 53 - Norma transitoria*
- Art. 54 - Rinvio*
- Art. 55 - Entrata in vigore*

TITOLO I

LAVORI IN ECONOMIA

ART. 1 – GENERALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività negoziale della Comunità Montana del Montefeltro necessaria per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture propedeutici alla realizzazione di opere e lavori pubblici in applicazione e ad integrazione delle norme contenute nell'art. 125 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, negli articoli 88, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 153 e 154 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.i. e di tutte le altre disposizioni vigenti contenute in leggi statali e regionali.
2. Il presente titolo disciplina l'esecuzione dei lavori in economia riferiti alle tipologie esemplificate nei successivi articoli. Le norme recate dal presente titolo costituiscono disciplina speciale per l'esecuzione dei lavori in economia, in deroga alle vigenti disposizioni di Regolamento per la disciplina dei contratti.
3. Le regole d'affidamento, scelta del contraente ed esecuzione dei lavori si basano sui principi generali della D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. "Codice appalti pubblici" e sulle disposizioni normative vigenti contenute nel D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.i. "Regolamento generale" .
4. Ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i., la procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56 e 57 del medesimo Decreto, anche per lavori di importo complessivo non superiore ad € 100.000,00.
5. Ai sensi dell'art. 122, comma 7 bis del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i., i lavori di importo complessivo pari o superiore a € 100.000 e inferiore a € 500.000 possono essere affidati dalla stazione appaltante, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6 dello stesso decreto, con invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.
6. Le procedure per l'esecuzione dei LAVORI IN ECONOMIA sono consentite, in via generale, fino all'importo di €. 200.000,00 IVA esclusa ai sensi dell'art. 125, comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i..
7. Nessun lavoro di importo superiore può essere artificiosamente frazionato al fine di ricondurre l'esecuzione alle regole del presente Regolamento. Ogni lavoro deve rispettare il criterio della funzionalità.
8. Non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni organizzative d'interventi individuati distintamente dall'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici, dal Programma degli Investimenti o dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG), per ciascun Settore della Comunità Montana, nonché quelle che derivino da oggettivi motivi tecnici individuati da apposita relazione del Responsabile di settore.
Non sono altresì considerati artificialmente frazionati:
 - a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa si imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
 - b) gli affidamenti di un intervento misto, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.
 - c) l'esecuzione di interventi successivi all'appalto principale, da effettuarsi mediante le risorse derivanti dal riutilizzo del ribasso d'asta verificatosi, in quanto non prevedibili al momento

dell'appalto originario, finalizzati al miglioramento e/o completamento dell'opera iniziale o comunque in grado di garantire una migliore fruibilità od efficacia dell'opera oggetto dell'appalto originario.

9. Gli importi indicati nel presente regolamento si intendono al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).

10. L'Amministrazione, in base al programma triennale dei Lavori Pubblici, dovrà prevedere l'elenco annuale dei lavori da realizzare in economia per i quali sia possibile formulare una stima, seppure sommaria.

11. L'Amministrazione individuerà, sempre in sede di Bilancio annuale, per gli interventi "non preventivabili", un apposito stanziamento per lavori da eseguirsi in economia, tenendo conto delle risultanze finanziarie relative agli esercizi finanziari precedenti.

12. Gli stanziamenti per i lavori da eseguirsi in economia verranno indicati, possibilmente, nel Piano esecutivo di Gestione (PEG), distinti per area funzionale di attività.

13. In base al vigente regolamento, il dirigente, di volta in volta, andrà ad individuare il responsabile del procedimento per ogni intervento. Analogamente sarà nominato un responsabile di procedimento per l'esecuzione dei lavori in economia non preventivabili.

14. Nel caso di esigenze impreviste che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetterà al Responsabile del procedimento formulare, nei confronti della Giunta Esecutiva, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare gli interventi ed i lavori da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dalla Legge e dal Regolamento Generale, nonché previste dal presente regolamento.

ART. 2 – TIPOLOGIA DEI LAVORI ESEGUIBILI IN ECONOMIA

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., possono effettuarsi in economia le seguenti tipologie di interventi:

- a) Conservazione, manutenzione, adattamenti, adeguamenti, riparazioni di opere ed impianti e relativi accessori e pertinenze, per importi non superiori a duecentomila Euro;
- c) Interventi non programmabili in materia di sicurezza; ovvero, interventi destinati a scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio dell'amministrazione;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti, compresa la redazione di studi di fattibilità, lavori e forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto, come previsto dal Regolamento di attuazione del Codice degli appalti;
- f) completamento di opere ed impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quanto vi è la necessità ed urgenza di completare i lavori.

2. Fermo restando il limite di importo sopra richiamato, possono essere eseguiti in economia tutti i lavori e le somministrazioni rivolti ad assicurare la manutenzione straordinaria ed ordinaria di beni inseriti nel patrimonio dell'ente o d'investimento; inoltre, la riparazione ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere ed impianti, comprese loro pertinenze, quando l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia rapportata ad eventi imprevedibili oppure possieda carattere di urgenza.

3. A titolo esemplificativo, possono essere eseguiti in economia i seguenti lavori:

- Beni immobili:

Sede istituzionale - sedi esterne di uffici o servizi - immobili in proprietà inseriti nel patrimonio dell'ente montano o concessi in uso alla Comunità Montana in quanto destinati, funzionalmente, alla gestione associata di servizi o funzioni delegate da altri enti all'ente montano sebbene compresi nel patrimonio dell'ente territoriale o locale, delegante. Immobili in uso

all'Amministrazione o presi in locazione, nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese siano a carico del locatario.

- Opere ed impianti:

Piste ciclo pedonali, quando non inserite nel patrimonio comunale o, per accordo, affidate in manutenzione ad altri enti - aree verdi o attrezzate, compresa la rete dei sentieri o delle piste per mountain bike, fatto salvo diverso accordo con altri enti locali o territoriali – eventuali impianti di deposito, stoccaggio e trattamento rifiuti - impianti sportivi e per il tempo libero, se gestiti in forma associata tramite la Comunità Montana - impianti termici, idrico sanitari, di condizionamento, elettrici, elettronici, telefonici, d'amplificazione e diffusione sonora, radiotelefonici, di trasmissione dati, antincendio, ecc. a servizio degli immobili della Comunità Montana – impianti di segnaletica stradale (orizzontale e verticale), se connessi a progetti di valorizzazione turistica o simili ai sensi della legge n. 97/94 - ed in genere tutte le opere, i manufatti e gli impianti di ogni genere di proprietà dell'ente montano.

4. Possono altresì effettuarsi in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, tutti i lavori di manutenzione di opere e/o di impianti, le spese relative all'esecuzione dei seguenti lavori ed interventi, per l'importo massimo di euro 200.000,00 IVA esclusa, di seguito indicati:

- a) Manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili di qualsiasi natura e destinazione di proprietà della Comunità Montana e loro pertinenze;
- b) Conservazione, manutenzione o adeguamento normativo del patrimonio edilizio, viabile ed impiantistico di non rilevante complessità che per loro natura non necessitano il triplice livello di progettazione previsto dall'articolo 93 del D.Lgs. n. 163/2006;
- c) Manutenzione ordinaria, adattamento e riparazione di locali con i relativi impianti infissi e manufatti presi in affitto dall'amministrazione della Comunità Montana, nei casi in cui, per legge e/o per contratto, le spese siano a carico del locatario;
- d) Manutenzione, sistemazione messa in condizioni di sicurezza e/o di migliore funzionalità di reti, impianti, strade, marciapiedi percorsi pedonali e ciclabili;
- e) Alle provviste ed impiego di materiali da cantiere occorrenti per l'esecuzione di lavori e la realizzazione di opere di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
- f) Lavori da eseguirsi da parte dell'appaltatore nell'ambito del contratto d'appalto principale ai sensi dell'art. 17, comma 1 (punto a), del d.P.R. n. 554/1999, e dei lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ai sensi dell'art. 17, comma 1 (punto b1) della stessa norma; ,
- g) Lavori non compresi nelle precedenti lettere derivanti da provvedimenti di somma urgenza, come puntellamenti, concatenamenti, e demolizione di fabbricati o manufatti pericolanti con lo sgombero dei relativi materiali ecc., quando non sia possibile realizzarli nel rispetto delle procedure ordinarie, con le forme e le modalità previste dagli artt. 146 e 147 del d.P.R. n. 554/1999 e s.m.i.;
- h) Lavori di eseguirsi di ufficio a carico dei contravventori alle Leggi e ai Regolamenti;
- i) Lavori che debbono essere eseguiti d'ufficio nei casi di risoluzione o scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 125, comma 6, lettera f) del D. Lgs. n. 163/2006;
- j) Lavori che si rendono necessari per la compilazione dei progetti ai sensi dell'art. 125, comma 6, lettera e) del D.Lgs. n. 163/2006;
- k) Ai lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara ai sensi dell'art. 125, comma 6, lettera d) del D.Lgs. n. 163/2006;
- l) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
- m) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza della Comunità Montana;
- n) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
- o) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
- p) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi della normativa vigente, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.
- q) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;

- r) Impianti fotovoltaici ed impianti di produzione di energia da fonti alternative quali energia solare, idroelettrica, energia derivante da biomassa e biogas, geotermica, eolica, ecc.;
- s) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunitari demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
- t) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso alla Comunità Montana o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
- u) riparazioni alle strade gestite dalla Comunità Montana e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
- v) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
- z) lavori agricoli o simili di cui all'articolo 37, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;

5. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

6. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui al precedente comma, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti in economia ai sensi dell'articolo 20 o alla prestazione di servizi in economia ai sensi dell'articolo 21 del presente Regolamento.

7. L'amministrazione della Comunità Montana ha la facoltà di effettuare spese in economia per l'esecuzione di lavori ed opere, comprese relative forniture e provviste, non espressamente previsti nei precedenti commi, purché ne dimostri la convenienza, la conformità alle disposizioni normative vigenti e ne autorizzi preventivamente la loro esecuzione in economia.

ART. 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE

1. I lavori e le somministrazioni da realizzarsi in economia possono essere effettuati con uno dei seguenti sistemi:
 - a) In AMMINISTRAZIONE DIRETTA;
 - b) Per COTTIMO FIDUCIARIO;
 - c) Con sistema misto, ossia parte in amministrazione diretta e parte per cottimo fiduciario.
2. **AMMINISTRAZIONE DIRETTA:** sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore, in quanto eseguiti da operai dipendenti dell'Amministrazione, da questa assunti straordinariamente o con altre forme di subordinazione ammesse dalla legge, impiegando materiali e mezzi di proprietà, in uso, o acquistati dall'Amministrazione stessa sulla base delle disposizioni impartite dal Responsabile di settore o dal Direttore dei Lavori da questo incaricato.
Ai sensi dell'art. 125, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, i lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.
3. **COTTIMO FIDUCIARIO:** sono eseguiti in cottimo fiduciario i lavori, i servizi e le forniture, per i quali si rende necessario ovvero opportuno, l'affidamento a terzi ovvero, a ditte esecutrici di lavoro o prestatrici di servizi o forniture.

ART. 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE SPESE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1. Per l'esecuzione delle spese in economia con il sistema della amministrazione diretta, viene osservata la seguente procedura:
 - Il Responsabile di settore, provvede direttamente all'effettuazione delle spese per lavori, forniture e servizi in amministrazione diretta nel rispetto delle direttive e degli obiettivi fissati dalla Giunta Comunitaria con il PEG od in altro atto di indirizzo.
 - Il Responsabile di settore, provvede direttamente all'effettuazione delle spese per lavori, forniture e servizi nel rispetto delle previsioni contenute nei progetti di competenza qualora ne

sia stata prevista la realizzazione in economia con una determinazione adottata ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000.

- Il Responsabile del settore esegue i lavori individuati tra le tipologie di cui al precedente articolo 2, disponendo l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento.
- Per quanto concerne l'esecuzione dei lavori e dei servizi, il Responsabile di settore utilizza il personale già in servizio presso l'Amministrazione o quello eventualmente assunto in via straordinaria. Per quanto concerne gli acquisti il Responsabile di settore dispone gli stessi, avendo cura di valutare la congruità dei prezzi concordati, con la ditta fornitrice richiedendo, di norma, appositi preventivi a ditte specializzate nel settore secondo i sotto indicati limiti:
 - a) per le spese di natura corrente di importo inferiore a 5.000 euro, I.V.A. esclusa, il Responsabile di settore provvede direttamente per mezzo di apposito buono d'ordine contenente i requisiti di cui all'articolo 191 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed emesso nel rispetto delle regole dettate dalla stessa norma;
 - b) per le spese di importo compreso tra 5.000 euro ed inferiore a 40.000 euro, mediante indagine di mercato con uno o più operatori economici, privilegiando il criterio della "rotazione". E' Consentito l'affidamento diretto con provvedimento motivato da parte del Responsabile di settore.
 - c) per iniziative di spesa oltre 40.000 euro fino ai limiti di legge o del presente regolamento (50.000 euro/opera), previa indagine di mercato con preventiva richiesta di offerte ad almeno 5 operatori economici, specializzati nel ramo, di provata esperienza, prioritariamente dedotti dall'apposito elenco dell'Ente. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comunque comportare una spesa complessiva superiore a Euro 50.000,00 al netto dell'IVA.

2. Le ditte da contattare o invitare alla gara informale possono essere individuate dalla Stazione appaltante, anche mediante eventuale sorteggio, ricorrendo ad appositi albi istituiti dall'Ente relativamente alle imprese per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia.

3. Nel caso in cui per una determinata categoria di prestazione non sia stata istituita apposita sezione dell'albo innanzi citato, è possibile procedere alla individuazione delle ditte da invitare alla gara informale mediante indagine di mercato.

4. E' consentita comunque la trattativa con una solo operatore economico nei casi di privativa della fornitura o del servizio, ovvero di comprovata urgenza e negli altri casi previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento dei Contratti della Comunità Montana.

5. Gli ordinativi delle forniture di materiale, mezzi d'opera, noli, ecc. necessari all'esecuzione dei lavori in economia in amministrazione diretta, avvengono tramite apposito atto di ordinazione dell'appaltatore al fornitore per mezzo lettera (via posta o telefax), lettera commerciale od altro atto idoneo, previa assunzione da parte del Responsabile di settore del relativo impegno di spesa, con le modalità stabilite dagli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000 e sue ulteriori modifiche e dal relativo Regolamento di Contabilità della Comunità Montana.

6. Effettuata la spesa, il Direttore dei Lavori ed il Responsabile del Procedimento attivano le ulteriori procedure per la contabilizzazione e la liquidazione della stessa, con le modalità stabilite dagli artt. 176, 177, 179, 180, 181, 182 e 184 del richiamato d.P.R. n. 554/1999 e del Regolamento di Contabilità della Comunità Montana, evidenziando anche eventuali economie rispetto all'importo impegnato. Nel caso in cui dovessero necessitare ulteriori risorse economiche rispetto a quanto preventivato ed impegnato, le stesse, prima della loro disposizione, dovranno essere preventivamente autorizzate ed impegnate.

7. I pagamenti dei lavori in amministrazione diretta, per fornitura di materiale, mezzi d'opera, noli, ecc. sono effettuati tramite atto di liquidazione del responsabile di posizione organizzativa o tramite liquidazione diretta sulla fattura, previa verifica effettuata dal Responsabile del procedimento.

8. Per l'aggiudicazione delle forniture di materiale, mezzi d'opera, noli, ecc. necessari all'esecuzione dei lavori in economia in amministrazione diretta si applicano le disposizione

contenute in questo regolamento in materia di forniture e servizi.

ART. 5 - COTTIMO FIDUCIARIO

1. Qualora sia scelta la formula di esecuzione dei lavori mediante cottimo fiduciario, viene attivata la procedura dell'affidamento - con *procedura negoziata* (utilizzando sia il fax che la posta elettronica, per semplificare e snellire l'azione amministrativa) - da concludere in forma scritta con idonea impresa, nel rispetto delle tipologie dei lavori individuati al precedente articolo 2, entro il limite finanziario di Euro 200.000,00 .

2. La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori a cottimo fiduciario viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare nelle vigenti forme di Legge il possesso dei prescritti requisiti di qualificazione professionale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, procedendo, successivamente, a verificare i documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento.

3. Le ditte da contattare o invitare alla gara informale possono essere individuate dalla Stazione appaltante, anche mediante eventuale sorteggio, ricorrendo ad appositi albi od elenchi delle imprese per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia.

4. In caso di comprovata urgenza o di importi stimati fino a €. 40.000.00, i preventivi possono essere acquisiti per telefax e comunque a busta aperta.

5. Per l'espletamento dei cottimi fiduciari non è consentita la tenuta di albi chiusi, in quanto contraria al principio generale di libera concorrenza.

6. Nella procedura di scelta del contraente non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale, prevista dal Codice degli appalti per gli importi sotto soglia, realizzandosi una gara meramente informale.

7. L'atto di cottimo dovrà, almeno, indicare:

a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;

b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;

c) le condizioni di esecuzione;

d) il termine di ultimazione dei lavori;

e) le modalità di pagamento;

f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell'appaltatore, la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante. I lavori sono liquidati dal responsabile di posizione organizzativa (area tecnica) in base al conto finale redatto dal direttore dei lavori.

8. Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti di cottimo fiduciario va allegato il piano di sicurezza e di coordinamento, che ne forma parte integrante e sostanziale, previsto in base alla legge

9. Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del direttore dei lavori nella quale vengono indicati:

a) Le date di inizio e fine dei lavori;

b) Le eventuali perizie suppletive;

c) Le eventuali proroghe autorizzate;

d) Le assicurazioni degli operai;

e) Gli eventuali infortuni;

- f) Lo stato finale ed il credito dell'impresa;
- g) Le eventuali riserve dell'impresa;
- h) L'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.

10. Il conto finale dei lavori fino a 40.000 euro che non abbiano richiesto modalità esecutive di particolare complessità può essere redatto a tergo della fattura dal direttore dei lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni, e dell'osservanza dei punti di cui alle lettere a), d) e g) del presente articolo.

11. Per l'aggiudicazione dei lavori in economia è sempre seguito il criterio "del prezzo più basso" tutte le volte che le voci di capitolato per lavori risultino economicamente prevalenti rispetto alle voci accessorie delle somministrazioni (forniture e servizi).

12. La conclusione del contratto avviene direttamente con il soggetto ritenuto idoneo, da effettuarsi nei limiti e con le modalità stabilite dalla vigente normativa e dal presente regolamento.

ART. 6 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE SPESE PER COTTIMO FIDUCIARIO

1. Per l'esecuzione delle spese in economia con il sistema del cottimo fiduciario, viene osservata la seguente procedura:

- Il Responsabile di settore provvede direttamente all'effettuazione delle spese per lavori, forniture e servizi nel rispetto delle direttive e degli obiettivi fissati dalla Giunta della Comunità Montana indicati nel PEG od in altro atto di indirizzo.
- Il Responsabile di settore provvede direttamente all'effettuazione delle spese per lavori, forniture e servizi nel rispetto delle previsioni contenute nei progetti di competenza qualora ne sia stata prevista la realizzazione in economia con una determina adottata ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000.
- Il Responsabile di settore provvede direttamente a stabilire accordi con persone o ditte di fiducia per lavori, forniture o servizi di competenza. Nella stipula dei predetti accordi gli stessi avranno cura di valutare la congruità dei prezzi pattuiti con la ditta appaltatrice richiedendo di norma appositi preventivi a ditte specializzate nel settore, secondo i sotto indicati limiti:
 - a) per le spese di natura corrente di importo inferiore a 5.000 euro, I.V.A. esclusa il Responsabile di settore provvede direttamente per mezzo di apposito buono d'ordine contenente i requisiti di cui all'articolo 191 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 ed emesso nel rispetto delle regole dettate dalla stessa norma.
 - b) per le spese di importo compreso da 5.000 euro ed inferiore a 40.000 euro, mediante indagine di mercato con uno o più operatori economici, ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, privilegiando il criterio della "rotazione". E' Consentito l'affidamento diretto con provvedimento motivato da parte del Responsabile di settore.

2. Nel caso di lavori in economia di importo **inferiore a quarantamila Euro**, si può procedere con affidamento diretto rivolto ad una sola ditta. Il limite d'importo di cui al precedente periodo è applicato nelle ipotesi di cui all'art. 125, comma 6 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e per tutte le tipologie di lavori in economia previste dal presente titolo del Regolamento. L'atto potrà essere motivato anche mediante esclusivo richiamo alla presente previsione regolamentare, in quanto per affidamenti effettuati nei limiti di importo di cui al presente articolo si valuta che debbano essere privilegiate le esigenze di celerità e snellezza delle acquisizioni senza aggravii per il procedimento come previsto dalla L. 241/1990.

3. E' ammesso procedere con affidamento diretto, anche oltre i limiti d'importo di cui al precedente comma 1, nel caso di urgenza o ricorso di circostanze particolari relativamente alla prestazione od intervento da effettuarsi, ricorrendo le fattispecie dell'art. 41 comma 1°, nn. 5) e 6) del R.D. 23.05.1924, n. 827.

4. In tutti i casi in cui l'importo dei lavori in economia da eseguirsi per cottimo sia compreso nella fascia tra i quarantamila e i duecentomila Euro, si procede attraverso *indagine di mercato* fra almeno cinque operatori economici in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione professionale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, secondo i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, prioritariamente dedotti dall'apposito elenco istituito dall'Ente. In questo ultimo caso l'indagine di mercato o interpellato può avvenire tramite gara informale da esperirsi mediante richiesta di presentazione disponibilità e offerta in busta chiusa.

5. Nella procedura di scelta del contraente, relativamente alle procedure di cottimo di importo superiore ai 40.000 euro, è sempre seguito il criterio "unicamente del prezzo più basso" e non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale prevista in termini discrezionali dall'art. 122, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006, in rapporto alla natura prevalentemente fiduciaria della gara informale con le ditte interpellate.

6. E' consentita comunque la trattativa con una sola ditta nei casi di privativa dell'esecuzione del lavoro e/o intervento, ovvero nel caso trattasi di prestazione unicamente in grado di soddisfare le esigenze dell'Ente ovvero di comprovata urgenza e negli altri casi previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

7. L'ordinazione della spesa viene disposta dal Responsabile di settore con lettera od altro atto idoneo, previa assunzione da parte dello stesso del relativo impegno di spesa, con le modalità stabilite dagli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000 e sue ulteriori modifiche e dal relativo Regolamento di Contabilità della Comunità Montana.

8. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio dei Lavori Pubblici e pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale secondo le modalità obbligatorie al momento dell'ordinazione.

9. La contabilità delle spese effettuate mediante cottimo fiduciario avverrà mediante criteri e modalità dettagliate in specifici capitoli, ovvero, in sub-ordine, mediante quanto previsto dagli artt. da 176 a 182 del d.P.R. n. 554/1999 e s.m.i..

ART. 7 - ESECUZIONE CON SISTEMA MISTO

1. Si può procedere con il sistema dei lavori in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione dei lavori parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo fiduciario, nel rispetto delle norme contenute nei precedenti articoli.

2. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 1.

3. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 1, ai sensi del presente articolo si considera applicato all'intervento considerato unitariamente.

ART. 8 - LAVORI D'URGENZA E DI SOMMA URGENZA

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale relativo ai LAVORI D'URGENZA è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi,

permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori. Si dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 146 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i..

3. In circostanze di **SOMMA URGENZA OD EMERGENZA** che non consentono alcun indugio e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, il soggetto fra il Responsabile del procedimento e il Tecnico che per primo si è recato sul luogo predispone un verbale di somma urgenza che constati la situazione, evidenziando il grado di pericolosità della stessa ed indicando le caratteristiche e le modalità di intervento. Si dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 147 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i.

4. Il Responsabile del settore competente, attribuisce mediante affidamento diretto e senza indugio ad un'impresa di fiducia in grado di intervenire con la massima urgenza e tempestività, l'esecuzione dei lavori necessari entro il limite di € 200.000,00 euro o comunque entro l'importo indispensabile per rimuovere lo stato del pregiudizio alla pubblica incolumità.

5. I lavori di cui al presente articolo potranno essere direttamente ordinati dal Responsabile di settore senza la preventiva determina autorizzativa. Il Responsabile di settore provvede all'adozione di un'apposita determina che approva l'intervento regolarizzando l'ordinazione fatta a terzi nel termine di 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto predetto termine.

6. Il Responsabile del procedimento o il Tecnico incaricato compila entro dieci giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.

7. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate su proposta del Responsabile del procedimento o dal tecnico incaricato.

8. A norma dell'art. 147, comma 3, del D.P.R. n. 554/1999 il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procederà con il metodo previsto dall'art. 136, comma 5, della stessa norma. Qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscriverne riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.

9. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non conseguano l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori già realizzati sino alla data di comunicazione del diniego.

10. Nei casi urgenti in cui si necessario dar luogo immediatamente all'esecuzione dei lavori ed opere, il Responsabile di settore adotterà, senza indugio, tutti i provvedimenti necessari per rimuovere la situazione d'urgenza o di emergenza, anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

ART. 9 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E GARANZIE

1. I contratti per l'esecuzione dei lavori mediante cottimo fiduciario possono essere stipulati a mezzo di scrittura privata, con spese a carico dell'affidatario.

2. Per i lavori di importo inferiore a 40.000,00 € è lasciata alla discrezionalità del responsabile di

posizione organizzativa perfezionare il contratto di cottimo con apposita lettera di ordinazione recante la convalida del responsabile del procedimento e controfirmata per accettazione del contraente, contenente comunque gli elementi dell'atto di cottimo di cui all'art. 5 del presente regolamento. La lettera di cottimo è redatta sulla base dello schema di cui all'allegato "A" del presente regolamento.

3. Per i cottimi di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro, il Responsabile di settore dovrà sottoscrivere un contratto di cottimo secondo quanto stabilito dal successivo art. 10.

4. Le ditte esecutrici sono tenute a presentare garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con la stipula del contratto di cottimo. Detta disposizione può essere derogata in caso di affidamento di lavori il cui importo sia inferiore ad € 40.000,00: in tal caso si può prescindere dalla richiesta della cauzione provvisoria (art. 75 D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i.) e da quella relativa alla fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo (art. 113 D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i.).

5. Il Responsabile di settore, in sede di approvazione dei preventivi di spesa può introdurre, a suo insindacabile giudizio, l'obbligo della costituzione della garanzia fidejussoria di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i., quando i lavori, le forniture e i servizi da affidare abbiano un importo inferiore a quarantamila euro. In tal caso l'ammontare della garanzia fidejussoria viene stabilita nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori, delle forniture e dei servizi affidati in cottimo salvo diversa e motivata quantificazione.

6. Qualora richiesta, la garanzia definitiva deve possedere i requisiti previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i...

7. Salvo esplicita previsione da parte del responsabile del settore, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 113 del Codice, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 40.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

ART. 10 - CONTENUTO DEL CONTRATTO DI COTTIMO

1. Nel contratto di cottimo sono indicati:

- a) l'oggetto del cottimo;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni e le modalità di esecuzione;
- d) i termini per l'espletamento delle prestazioni;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità per ritardo e per il verificarsi di altre condizioni ritenute lesive per l'amministrazione comunitaria;
- g) la facoltà che si riserva l'Amministrazione in caso di inadempimento del cottimista di provvedere d'ufficio alla risoluzione in danno del contratto mediante semplice denuncia, a seguito di contraddittorio, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici;
- h) la cauzione, salvo non si provveda ad espresso esonero;
- i) eventuali forme di garanzia in rapporto alla specificità delle somministrazioni o dei lavori da eseguire;
- j) l'obbligo del cottimista di uniformarsi a sua cura e spesa, e sotto la sua responsabilità, alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro l'invalidità e vecchiaia, contro la disoccupazione ed alle disposizioni vigenti in materia di lavoro delle donne e dei fanciulli e sulla osservanza dei contratti collettivi nazionali e locali di lavoro;
- k) l'obbligo del rispetto del piano della sicurezza o dei suoi elaborati sostitutivi.

2. Per i contratti di cottimo relativi ai lavori, si fa riferimento allo schema di cui all'allegato "B".

ART. 11 - CONTABILITA', STATI D'AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

1. Il Direttore dei Lavori, sulla base delle previsioni contrattuali ovvero, qualora non siano previste, per ammontari predeterminati dal Responsabile di settore, può redigere uno o più stati d'avanzamento in corso d'opera entro i limiti delle somme autorizzate e dei lavori effettivamente eseguiti.
2. Il Direttore dei Lavori cura la contabilità dei lavori nel rispetto di quanto disciplinato dagli artt. 176 e 182 del d.P.R. n. 554/1999 e s.m.i..

ART. 12 - VARIAZIONI PER MAGGIORI SPESE IN ECONOMIA

1. In nessun caso la spesa complessiva per gli interventi in economia può superare quella debitamente autorizzata e regolarmente impegnata.
2. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta impegnata si riveli insufficiente, il Responsabile di settore potrà disporre una perizia suppletiva o una variazione del quadro economico, al fine di conseguire l'autorizzazione ad impegnare l'eccedenza di spesa. Detta autorizzazione dovrà risultare da apposita determinazione del Responsabile del Settore competente.
3. Ai sensi dell'art. 148 D.P.R. n. 554/99 s.m.i., in nessun caso la spesa complessiva dei lavori in economia può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di Euro 200.000,00.

ART. 13 - PENALI

1. In caso di ritardo imputabile all'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori, delle forniture o dei servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nel contratto o nella lettera od atto di ordinazione delle spese in economia.
2. L'importo della penale giornaliera in relazione all'importanza e all'entità del lavoro, è determinato nel contratto, dal Responsabile di settore, di norma nei limiti previsti per i contratti d'appalto dall' art. 117 del D.P.R. n. 554/1999. In casi particolari e motivati potranno essere previste penali di maggiore entità.
3. Il ritardo nell'espletamento del servizio, fornitura o lavoro in economia oltre un mese dal termine previsto, deve ritenersi sempre come un grave ritardo e come tale costituire titolo per la risoluzione del contratto per "grave inadempimento".

ART. 14 - NORMATIVA ANTIMAFIA

1. Ai rapporti disciplinati dal presente Regolamento si applicano, nei limiti di importo previsti, le disposizioni in materia di antimafia di cui alla Legge 17 gennaio 1994, n. 47, al D. Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 ed alle loro successive eventuali modificazioni.

ART. 15 - PIANI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

1. Per i lavori da eseguire in economia (sia per cottimi fiduciari, sia in economia diretta) dovrà essere rispettato, per quanto applicabile, il D. Lgs. 09/04/2008, n. 81.

2. Nei casi in cui, a norma di legge, non trovi applicazione l'obbligo di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento, verranno applicate le misure sostitutive previste dalla normativa vigente in materia di salvaguardia dell'incolumità delle maestranze e dei terzi (piano sostitutivo della sicurezza).

ART. 16 - NUOVI PREZZI - REVISIONE PREZZI

1. Nel caso si renda necessaria la determinazione di un prezzo non previsto dai singoli contratti di cottimo, si farà riferimento al Prezziario Ufficiale della Regione Marche in vigore al momento dell'effettuazione della prestazione ribassato della percentuale applicata dalla Ditta in sede di formulazione dell'offerta.

2. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

3. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto: esso potrà essere aumentato di una percentuale determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

ART. 17 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile del settore, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

- a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
- b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

ART. 18 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI PER COTTIMO

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile del settore, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

- a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;
- b) sulla base di stati dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.

2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.

3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:

- a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
- b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
- c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
- d) dall'individuazione del soggetto esecutore;

- e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
- f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
- h) dei pagamenti già effettuati;
- i) delle eventuali riserve dell'impresa;
- l) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.

TITOLO II

FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

ART. 19 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Titolo disciplina il sistema delle procedure per l'acquisizione, in economia, dei beni e servizi da parte della Comunità Montana, entro i limiti di spesa riportati nelle disposizioni che seguono. Le norme in esso contenute si richiamano all'art. 125 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ed al relativo Regolamento di attuazione.

2. Il presente titolo disciplina la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione degli appalti di pubbliche forniture e pubblici servizi, il cui valore stimato sia inferiore alla soglia di rilievo comunitario dal cui calcolo va esclusa l'IVA. Per quanto riguarda le forniture, nel calcolo si intendono compresi gli eventuali relativi lavori accessori di posa in opera o installazione.

3. Per pubbliche forniture di beni o servizi si intendono contratti a titolo oneroso aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto, conclusi tra un fornitore e l'Ente.

4. Per l'individuazione dell'oggetto dell'appalto, nel caso in cui questo risulti misto, si avrà riferimento al cosiddetto "principio della prevalenza" concernente la suddivisione delle prestazioni da effettuarsi.

5. La procedura per la scelta del contraente deve essere individuata sulla base di una motivata indicazione contenuta nella proposta di determinazione a contrattare, a responsabilità del dirigente preposto, dovendo la stessa rispondere al principio di buona amministrazione.

6. In riferimento all'art. 125, comma 10 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il ricorso alle acquisizioni di beni e servizi in economia, ai sensi e nei limiti di spesa previsti dal presente articolo, è consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- c) acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

7. L'acquisizione in economia di beni e servizi è altresì ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, legate alle specifiche esigenze dell'Ente, nonché individuate nel presente titolo e con particolare riferimento ai successivi artt. 21 e 22.

8. Il limite di importo per ammettere l'esecuzione di **FORNITURE O SERVIZI IN ECONOMIA** è quello previsto dall'art. 125, comma 9, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ovvero pari od inferiore ad euro 193.000,00 (importo della soglia dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria) IVA esclusa.

9. Il limite di importo di cui al comma precedente è automaticamente adeguato all'importo stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.

10. Gli importi monetari, di volta in volta determinati e riportati nel presente regolamento, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali, salvo che non sia diversamente specificato.

11. Nessun contratto di acquisto può essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottoporlo alla disciplina di cui al presente titolo, salvo dimostrare che sussistono altre soluzioni in forza alle quali le parti di un intervento, singolarmente considerate, evidenzino autonoma funzionalità e una propria utilità correlata all'interesse pubblico, indipendentemente dalla sua realizzazione complessiva, in una ottica di efficienza, economicità e coerenza con gli obiettivi da raggiungere.

12. Nelle ipotesi di contratti misti si applicano le disposizioni di cui all'art. 14, commi 1, 2 e 3, e art. 15 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..

ART. 20 - FORNITURE IN ECONOMIA

1. A titolo esemplificativo, si individuano le seguenti forniture di beni per i quali è ammesso il ricorso alle procedure in economia, per un importo non superiore alla soglia dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria:

a) Acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico, compresi abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;

b) servizi e lavori di stampa, tipografia, litografia, rilegatura, fotocopie, plottaggio, controlucidi, eliocopie, ecc., compresa la fornitura di stampati di normale utilizzo da parte degli uffici e servizi comunitari;

c) spese per cancelleria, consumo e ricambi, riparazioni mobili, macchine, impianti telefonici, elettronici, antincendio, fotografici, audiovisivi, di amplificazione e diffusione sonora ed altre attrezzature per ufficio, spese di rappresentanza, ricevimenti, onoranze;

d) spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computer, stampanti, cablaggi e materiale informatico di vario genere, compresi software, utilizzati da uffici e servizi della Comunità Montana;

e) manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto per gli uffici e i servizi, compreso il rifornimento di carburante, lubrificante e di materiale di ricambio e accessori;

f) polizze di assicurazione;

g) provvista di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ai dipendenti;

h) fornitura di beni e servizi per la gestione dei servizi produttivi e non, per le mense, per il funzionamento dei centri ricreativi estivi, dei servizi sociali, assistenziali, culturali, turistici e sportivi, di macellazione o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;

i) spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;

j) spese per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture e degli automezzi;

k) acquisto e manutenzione di mobili, fotocopiatrici e attrezzature per gli uffici della Comunità Montana e i servizi o funzioni delegate,

l) acquisto e manutenzione attrezzature espositive e per manifestazioni all'aperto,

m) forniture di beni strumentali per l'esecuzione dei lavori in economia;

n) spese inerenti solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie;

o) spese per la manutenzione della rete sentieristica, ciclo pedonale, opere simili, qualora inseriti nel patrimonio della Comunità Montana;

p) forniture per la gestione dei servizi di raccolta, smaltimento rifiuti, qualora non siano comprese in convenzioni con altri gestori o affidate a società partecipate;

q) spese per la gestione del verde pubblico o attrezzato, anche se gestiti in forma associata su

delega comunale dall'ente montano;

r) forniture per la gestione e manutenzione del parco automezzi, compresa la fornitura di automezzi;

s) forniture per interventi da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze;

t) spese per adeguamenti dei luoghi di lavoro alle normative vigenti;

u) forniture da eseguirsi a carico degli appaltatori nei casi di inadempienza, rescissione o scioglimento del contratto;

v) forniture di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni private o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;

z) acquisto di beni "su misura";

aa) acquisto di beni usati o d'occasione, tenuto conto dello stato del bene e delle esigenze, motivato dal vantaggioso rapporto qualità/prezzo rispetto al ricorso all'acquisto ex novo del medesimo bene con caratteristiche tecniche simili;

bb) acquisto di beni che, in considerazione delle loro particolari caratteristiche e/o esclusiva composizione/realizzazione, risultino l'unica tipologia specifica in grado di soddisfare le esigenze dell'Ente, anche nel caso in cui trattasi di prodotti offerti da una unica ditta specializzata;

cc) Acquisto di materiali, attrezzature ed oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi in economia connessi all'esecuzione di un'opera pubblica;

dd) Noli a caldo o a freddo di mezzi, attrezzi e strumenti necessari per l'esecuzione di opere o lavori pubblici;

ee) Polizze assicurative previste dalle disposizioni vigenti a copertura dei rischi per i tecnici dipendenti dell'Amministrazione appaltante (progettazione, validazione, ecc.);

ff) Forniture o servizi da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori o quelle da eseguirsi nei casi di risoluzione o scioglimento del contratto;

gg) Forniture o servizi da eseguirsi con somme a disposizione dell'Amm.ne appaltante nei lavori dati in appalto;

hh) Ogni fornitura o servizio da eseguirsi d'urgenza per fatti non imputabili all'Amministrazione appaltante quando non vi sia il tempo ed il modo di procedere all'appalto, oppure quando siano stati infruttuosamente sperimentati gli incanti o le procedure aperte e non siano riuscite le procedure negoziate.

ii) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;

jj) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;

kk) combustibile per il riscaldamento di immobili e relative spese di gestione e manutenzione;

ll) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;

mm) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, di giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;

nn) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;

oo) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;

pp) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;

qq) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;

rr) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;

ss) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;

tt) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, elementi pezzi prefabbricati, ecc.)

uu) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica).

Nell'elenco di cui al presente comma va compreso quant'altro sia necessario per garantire il normale funzionamento dell'Amministrazione.

2. La presente disciplina si applica in genere a tutte le forniture di beni che rispondono ai criteri della economicità della spesa, del buon andamento o miglioramento di un servizio e della periodicità dell'attività.

3. L'amministrazione ha altresì la possibilità di avvalersi delle convenzioni Consip o di sistemi telematici, per l'approvvigionamento di beni o servizi, qualora più favorevoli alla gara autonoma ovvero, facoltativi per legge.

4. E' consentita comunque la trattativa con una sola ditta nei casi di privativa dell'esecuzione della fornitura o del servizio, ovvero nel caso trattasi di prodotto e/o prestazione unicamente in grado di soddisfare le esigenze dell'Ente ovvero di comprovata urgenza e negli altri casi previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

5. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori in economia ai sensi dell'articolo 2 o alla prestazione di servizi in economia ai sensi dell'articolo 21 del presente Regolamento.

6. L'amministrazione della Comunità Montana ha la facoltà di effettuare spese in economia per l'esecuzione di forniture provviste non espressamente previste nei precedenti commi, purché ne dimostri la convenienza, la conformità alle disposizioni normative vigenti e ne autorizzi preventivamente la loro esecuzione in economia.

ART. 21 - SERVIZI IN ECONOMIA

1. A titolo esemplificativo si individuano le seguenti forniture di servizi per i quali è ammesso il ricorso alle procedure in economia, per un importo non superiore alla soglia dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria:

a) partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'amministrazione, di amministratori e dipendenti della Comunità Montana; inoltre, l'organizzazione e la promozione di analoghe iniziative a cura dell'amministrazione;

b) assunzione in locazione di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche, quando non vi siano disponibili idonei locali di proprietà, ovvero per esigenze di pronto intervento in materia di assistenza pubblica;

c) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti. Istituti e amministrazioni varie;

d) divulgazione di bandi gare e di concorso a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;

e) lavori di traduzione, di copia e di trascrizione nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;

f) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;

g) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;

h) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;

i) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752;

j) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;

k) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84;

compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;

l) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85;

compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;

m) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;

n) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica cui all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;

o) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;

p) servizi pubblicitari cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;

q) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;

r) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;

s) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

t) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;

u) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;

v) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;

w) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;

x) servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93; compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;

y) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;

2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:

a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 20;

b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;

c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;

d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;

e) servizi tecnici di cui all'articolo 35, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;

f) servizi legali di cui all'articolo 37, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;

- g) servizi agricoli e simili di cui all'articolo 36, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
- h) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione.

3. La presente disciplina si applica in genere a tutte le forniture di servizi che rispondono ai criteri della economicità della spesa, del buon andamento o miglioramento di un servizio e della periodicità dell'attività.

4. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 2 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 20 del presente Regolamento.

5. L'amministrazione della Comunità Montana ha la facoltà di effettuare spese in economia per l'esecuzione di servizi non espressamente previsti nei precedenti commi, purché ne dimostri la convenienza, la conformità alle disposizioni normative vigenti e ne autorizzi preventivamente la loro esecuzione in economia.

ART. 22 - FORME DELLA PROCEDURA IN ECONOMIA

1. Le acquisizioni in economia disciplinate dal presente Regolamento possono essere effettuate con i seguenti sistemi:

- a) amministrazione diretta, quando le procedure sono eseguite da personale dipendente con impiego di materiali e mezzi di proprietà o in uso dell'Ente;
- b) cottimo fiduciario, laddove le acquisizioni di beni o servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese;
- c) sistema misto, da effettuare in parte in amministrazione diretta e in parte a cottimo fiduciario.

ART. 23 - PROCEDURA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1. La procedura dell'amministrazione diretta viene essenzialmente seguita nel campo dell'acquisizione dei servizi.

2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

ART. 24 - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO

1. Nel caso in cui venga scelta la forma di acquisizione delle forniture e dei servizi mediante cottimo, i Responsabili di settore attivano l'affidamento con procedura negoziata nei confronti di idonei operatori economici.

2. Per imprese idonee si intendono quelle in possesso dei requisiti di qualificazione professionale, capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, prescritti dalla legge per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Si precisa, con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, che ove la legge non individui gli importi di cui sopra, sarà la lettera invito o il bando di gara a disporre in ordine alla richiesta o meno di tali requisiti sulla base delle concrete necessità.

3. La procedura amministrativa per l'affidamento delle forniture e dei servizi a cottimo viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo agli operatori economici interpellati di dichiarare, nelle vigenti forme di Legge, i richiesti requisiti di qualificazione. La verifica delle dichiarazioni rese viene effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e pertanto la medesima è possibile anche a campione ove non diversamente previsto da

norme speciali.

4. Per servizi o forniture di importo **pari o superiore a quarantamila euro** e fino ad euro 193.000,00 (importo della soglia dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria), previa determinazione a contrattare, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione, mediante gara informale o indagine di mercato o altra modalità stabilita dal presente regolamento, di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, con richiesta di almeno 5 preventivi od offerte valide redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. Viene individuata, quale modalità preferibile, la forma innovativa dell'espletamento della gara o dell'indagine per via telematica (gare on - line), comunque acquisendo il documento al protocollo generale.

Degli esiti dovrà darsi conto nel contesto dell'istruttoria. E' possibile effettuare l'indagine di mercato anche utilizzando eventuali appositi elenchi di operatori economici aperti, predisposti dalla Comunità Montana del Montefeltro. L'affidamento diretto di servizi e/o forniture, da parte del Responsabile di settore è consentito nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 28 del presente regolamento.

5. Nell'espletamento delle procedure negoziate di cui al presente regolamento, l'amministrazione garantisce la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. In particolare non devono essere fornite in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.

6. La stipulazione degli atti di cottimo deve comunque essere preceduta dalle verifiche antimafia nei casi previsti dalla vigente normativa.

7. Ove necessario l'atto di cottimo fa riferimento, ad un capitolato d' oneri in rapporto alla natura ed alle caratteristiche della fornitura e/o del servizio da richiedere.

8. Le ditte da contattare o invitare alla gara informale possono essere individuate dalla Stazione appaltante, anche mediante eventuale sorteggio, ricorrendo ad appositi albi delle imprese per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia.

9. Per le acquisizioni più semplici, di importo fino a 40.000,00 euro, si potrà procedere prevedendo le condizioni direttamente nella lettera di invito/interpello o nell'ordinativo di cui al presente articolo.

10. La lettera di invito/interpello con richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, inoltrata tramite servizio postale, telefax o posta elettronica, deve contenere di norma almeno i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) le eventuali specifiche tecnico – prestazionali, le caratteristiche tecniche e la qualità del bene o del servizio richiesto;
- c) le modalità di fornitura del bene o di esecuzione del servizio;
- d) le eventuali garanzie richieste;
- e) le specificazioni dei casi di grave inadempimento;
- f) il termine entro cui deve pervenire l'offerta;
- g) il termine iniziale e finale della prestazione o di consegna dei beni oggetto della fornitura;
- h) il criterio di aggiudicazione;
- i) le modalità e i termini di pagamento;
- j) le penalità in caso di ritardo o inadempimento, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggiore danno subito dall'amministrazione;
- k) le eventuali obbligazioni il cui inadempimento comporta la risoluzione di diritto del contratto in danno dell'affidatario, mediante semplice dichiarazione da parte del Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa;
- l) l'indicazione dei recapiti per ottenere informazioni relative alla procedura;
- m) l'indicazione delle garanzie in materia di trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003;
- n) ogni altro elemento ritenuto utile in relazione alla procedura da espletare.

11. La lettera d'invito/interpello, che può essere trasmessa anche tramite fax, telegramma, e-mail etc., deve altresì contenere il termine di presentazione dell'offerta, ed il mezzo di trasmissione che, in relazione a cottimi affidati con indagine di mercato, può essere costituito anche dall'invio per fax o modalità analoga.

Nell'ipotesi in cui l'affidamento del cottimo avvenga mediante indagine di mercato, la lettera d'invito/interpello precisa anche che la richiesta della migliore offerta avviene esclusivamente a fini istruttori senza vincolo per l'amministrazione di affidare o di porre in essere una gara ufficiosa, ovvero di proseguire la negoziazione.

12. Nella determinazione dell'importo a base d'asta il Responsabile si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi in sede di offerta. L'importo a base d'asta può inoltre essere rilevato da dati ISTAT, Camere di Commercio, da altre Amministrazioni pubbliche o Associazioni di Categoria (es. tariffari regionali o provinciali, prezzari di settore).

13. Le offerte e i preventivi pervenuti sono raccolti agli atti nella relativa pratica.

14. L'acquisizione di beni e servizi di importo **fino a 40.000,00 euro**, sempre previa determinazione a contrattare, può espletarsi privilegiando un'indagine di mercato e mediante la richiesta di preventivo/offerta. In caso di comprovata urgenza o di importi stimati fino a €. 40.000,00, i preventivi possono essere acquisiti per telefax e comunque a busta aperta.

15. La conclusione del contratto avviene direttamente con il soggetto ritenuto idoneo, da effettuarsi nei limiti e con le modalità stabilite dalla vigente normativa e dal presente regolamento.

16. Il Responsabile di settore può richiedere, ove ritenuto necessario, la presentazione di una cauzione definitiva che non può essere inferiore al 10% dell'importo delle commesse, al netto degli oneri fiscali. La cauzione, ove prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Comunità Montana del Montefeltro.

ART. 25 - AFFIDAMENTO DEL COTTIMO MEDIANTE INDAGINE DI MERCATO

1. Nell'espletamento dell'indagine di mercato, i Responsabili di settore interpellano, senza alcuna formalità, almeno cinque operatori economici tra quelli ritenuti idonei.

2. La lettera di interpello, contiene quanto previsto dal precedente articolo 24.

3. Con i soggetti interpellati può essere svolta, anche separatamente e ripetutamente, una negoziazione per la determinazione del contenuto del contratto. Qualora durante la procedura alcuni dei partecipanti offrano prestazioni ritenute più rispondenti alle necessità dell'Amministrazione ed aventi caratteristiche parzialmente diverse dalle altre offerte, anche gli altri partecipanti devono di regola essere invitati a fare una nuova offerta sull'oggetto del contratto come ridefinito. Nel corso della negoziazione il responsabile del procedimento garantisce la parità di trattamento fra tutti gli offerenti.

4. La determinazione che impegna la spesa a seguito della procedura descritta nel presente articolo equivale a Determinazione a contrattare e deve contenere quanto previsto dall'art. 192 del D. Lgs. 267/2000. Tale determinazione contiene anche l'istruttoria svolta.

ART. 26 - AFFIDAMENTO DEL COTTIMO MEDIANTE GARA UFFICIOSA

1. L'affidamento del cottimo può essere effettuato dai Responsabili di settore con modalità diverse

da quelle descritte al precedente articolo, nel rispetto comunque di quanto previsto dall'art. 125 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.. Le modalità di cui al precedente capoverso, che devono risultare dalla determinazione a contrattare di cui all'art. 192 D. Lgs. n. 267/2000, devono consistere nell'effettuazione di una procedura aperta semplificata la cui natura è comunque quella di gara ufficiosa: il bando ed i documenti di gara, che ricomprendono anche quanto previsto dal precedente articolo 24, debbono essere pubblicati esclusivamente all'albo pretorio e sul sito internet della Stazione appaltante.

2. I principi ai quali il Responsabile di settore deve attenersi nella conduzione della gara ufficiosa, come indicati dalla giurisprudenza amministrativa, sono:

- a) il rispetto delle regole di valutazione prefissate;
- b) la contestualità della presentazione delle offerte;
- c) la segretezza delle offerte;
- d) la pubblicità dell'apertura delle offerte;
- e) la trasparenza e la *par condicio* tra i concorrenti in tutte le fasi della procedura negoziata;
- f) la verifica della congruità economica dell'offerta.

3. Il bando, nelle ipotesi di cui al presente articolo, contiene di regola:

- a) una sufficiente descrizione del bene o della prestazione da acquisire o da eseguire;
- b) il prezzo a base di contratto, salvo il caso che tale indicazione non risulti opportuna e conveniente all'avvio della negoziazione;
- c) il termine per la presentazione delle offerte, che non può di regola essere inferiore a 15 giorni solari consecutivi; in casi di urgenza, tale termine potrà essere ridotto, motivatamente, a non meno di 10 giorni solari consecutivi. I termini vanno comunque intesi quali termini perentori;
- d) la documentazione da produrre a corredo dell'offerta;
- e) i criteri di valutazione delle offerte;
- f) il giorno e l'ora della seduta pubblica di apertura delle offerte;
- g) la facoltà di eventuale rinegoziazione delle offerte mediante successivi rilanci;
- h) l'indicazione del responsabile del procedimento e dei recapiti per ottenere informazioni;
- i) l'indicazione delle garanzie in materia di trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i..
- l) Nel bando deve precisarsi che mentre l'offerente rimane impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, il Comune non assume verso questi alcun obbligo se non con la stipula del contratto, riservandosi la facoltà di non procedere alla stipula medesima in presenza di rinnovate valutazioni di interesse pubblico.
- m) ogni altra indicazione ritenuta opportuna.

4. All'espletamento della gara ufficiosa procede un'apposita commissione presieduta dal Dirigente e di cui facciano ulteriormente parte il Responsabile di settore interessato e un dipendente del settore/servizio interessato o di altro settore o di altro comune in caso di indisponibilità (di cui un membro con funzioni di segretario verbalizzante).

La Commissione può essere integrata da ulteriori membri esperti, anche esterni, in caso di valutazioni tecniche di particolare complessità per le quali sono richieste competenze specialistiche.

5. Qualora emergano nel corso della gara elementi che richiedono una migliore calibrazione dei criteri di valutazione ovvero una diversa specificazione delle prestazioni o delle condizioni contrattuali, tutti gli operatori economici vengono invitati a presentare una nuova offerta sull'oggetto o sui criteri così come ridefiniti.

6. Il responsabile di settore, in relazione alla natura negoziata della procedura, può riservarsi la facoltà all'inizio della procedura medesima, ove lo ritenga opportuno o conveniente, di formulare nuovi inviti per il miglioramento dell'offerta economica mediante successivi rilanci. Nel corso della negoziazione il responsabile di settore garantisce la parità di trattamento fra tutti gli offerenti.

7. Il responsabile di settore all'inizio della procedura può riservarsi altresì, nel rispetto dei principi di imparzialità, la facoltà di rinegoziare ulteriormente l'offerta una volta conclusa la gara ufficiosa

ed individuato il migliore offerente.

8. Delle operazioni di gara viene redatto processo verbale sottoscritto da tutti i componenti della commissione giudicatrice.

ART. 27 - AFFIDAMENTO DIRETTO

1. Per le forniture ed i servizi in economia di importo **inferiore a quarantamila Euro** si può procedere anche con affidamento diretto rivolto ad una sola ditta. Il limite d'importo di cui al precedente periodo è applicato anche nelle ipotesi di cui all'art. 125, comma 10, lettere a), b), c) e d) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.. L'atto potrà essere motivato anche mediante esclusivo richiamo alla presente previsione regolamentare, in quanto per affidamenti effettuati nei limiti di importo di cui al presente articolo si valuta che debbano essere privilegiate le esigenze di celerità e snellezza delle acquisizioni senza aggravii per il procedimento come previsto dalla L. 241/1990.

2. Si potrà pure procedere con affidamento diretto, anche oltre i limiti d'importo di cui al precedente comma 1, nel caso di specialità del bene o servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato, ricorrendo le fattispecie dell'art. 41 comma 1°, nn. 2), 3) e 6) del R.D. 23.05.1924, n. 827.

3. L'ordinativo per gli affidamenti di cui al presente articolo dovrà essere preceduto dall'impegno/prenotazione d'impegno e dovrà contenere:

- a) l'individuazione delle forniture e dei servizi;
- b) le specifiche tecnico - prestazionali e le modalità di esecuzione delle forniture e dei servizi;
- c) il termine iniziale e finale della prestazione o di consegna dei beni oggetto della fornitura;
- d) le modalità e i termini di pagamento;
- e) l'indicazione del responsabile del procedimento e dei recapiti per ottenere informazioni;
- f) l'indicazione delle garanzie in materia di trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003;
- g) ogni altro elemento ritenuto utile in relazione alla procedura da espletare.

4. L'impegno/prenotazione di impegno sopra citato in ogni caso equivale a determinazione a contrattare anche per gli affidamenti effettuati, nei limiti d'importo di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 25 del presente regolamento.

5. All'acquisizione di beni e servizi si può altresì provvedere con il metodo dell'affidamento diretto con il fornitore, nei seguenti casi:

- a) si tratti di spese minute di competenza economale, fino all'importo di € 1.000,00;
- b) si tratti di forniture di modesta entità, per le quali, nel rispetto del principio di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, non risulterebbe giustificata una procedura concorrenziale;
- c) si rendano necessari per far fronte alle prime necessità derivanti da pubbliche calamità o comunque vi sia indifferibile urgenza di ottenere la fornitura o prestazione;
- d) vi sia stata precedente gara andata deserta;
- e) la fornitura o il servizio avvenga in regime di monopolio, privata o possa essere effettuato unicamente da un appaltatore;
- f) si renda necessario procedere all'affidamento di forniture e/o servizi complementari, fino al 50% dell'importo dell'appalto principale, che, a causa di circostanza impreviste, si rendano successivamente necessari per il completamento o perfezionamento dell'appalto principale;
- g) si tratti di acquisire beni e/o servizi analoghi a quelli già affidati allo stesso appaltatore, a seguito di gara, a condizione che il contratto precedente sia stato stipulato entro tre anni, le condizioni contrattuali siano le medesime ed il valore della prestazione sia inferiore all'importo della soglia dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria;
- h) si renda necessario andare all'acquisto di beni di "occasione" (beni usati, manufatti su misura, ecc.) e qualora la stima tecnica definisca la congruità del prezzo rispetto allo stato del bene;
- i) si renda necessaria l'esecuzione dei servizi di natura tecnica, artistica o correlati alla tutela di

diritti esclusivi.

ART. 28 - ESECUZIONE CON SISTEMA MISTO

1. Si può procedere all'acquisizione dei servizi in economia anche col metodo misto, quando motivi tecnici ne rendano necessaria l'esecuzione parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo, nel rispetto comunque delle norme contenute nel presente regolamento.

ART. 29 - CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE

1. Gli acquisti di beni e servizi previsti dal presente Regolamento sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

a) al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni o l'espletamento dei servizi oggetto del contratto debba essere conforme ad apposti capitolati o disciplinari tecnici o come descritti nella lettera di invito;

b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica ecc.; in questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nella lettera di invito.

2. In entrambi i casi suddetti sono comunque ammesse esclusivamente offerte in ribasso sui prezzi a base d'asta.

3. Nel caso di gara ufficiosa adottata con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, dovranno essere osservati i seguenti adempimenti procedurali:

a) l'eventuale valutazione tecnico-discrezionale dovrà precedere l'apertura della busta contenente l'offerta economica, salvo il caso in cui la valutazione tecnica sia del tutto inscindibile da quella economica;

b) la valutazione della componente tecnica delle offerte può avvenire in seduta riservata, mentre l'apertura delle offerte economiche deve avvenire in seduta pubblica.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare o di non aggiudicare previa richiesta delle precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e previa verifica di tutte le spiegazioni ricevute. A questo proposito l'Amministrazione si impegna a tenere informato il contraente delle vicende attinenti al procedimento di controllo (articolo 1337 c.c.).

ART. 30 - GARANZIE

1. A garanzia dei prodotti forniti o della regolare esecuzione dei servizi può essere richiesta alla Ditta appaltatrice una garanzia pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione.

2. Tale garanzia, che sarà svincolata all'approvazione del certificato di collaudo o attestato di regolarità contrattuale, dovrà essere costituita a prima richiesta mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa o assegno circolare. A tal proposito non si considera valida la garanzia presentate tramite società di intermediazione finanziaria.

3. Nei casi in cui è richiesta la prestazione della garanzia fideiussoria, l'impresa affidataria potrà ottenerne l'esonero proponendo un miglioramento del prezzo, a condizione che tale esonero sia autorizzato dal Responsabile unico del procedimento.

ART. 31 - FORNITURE E SERVIZI COMPLEMENTARI

1. Qualora nel corso del cottimo fiduciario si verificano cause che richiedano prestazioni aggiuntive, il Responsabile può far eseguire direttamente alla Ditta appaltatrice forniture e servizi complementari nel limite del 20% (venti per cento) dell'importo di aggiudicazione, come previsto dalle normative civili in materia.

ART. 32 - CONTRATTO

1. Il contratto per l'acquisto dei beni e servizi nella forma del cottimo fiduciario deve essere effettuato nella forma della scrittura privata e sottoscritto immediatamente dalla Ditta appaltatrice a richiesta dell'ente montano, con spese per rogito, registrazione, ecc., a suo carico.

2. Per le forniture di importo inferiore ai diecimila euro, è lasciata alla discrezionalità del Responsabile di posizione organizzativa di perfezionare il contratto tramite apposita lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi.

3. In tali atti devono essere riportati i principali contenuti della lettera di invito o del capitolato o disciplinare tecnico.

4. Per le forniture a carattere continuativo e/o minute il Responsabile di Servizio si riserva la facoltà di perfezionare il contratto mediante apposita lettera commerciale, anziché tramite scrittura privata, anche per importi complessivi superiori al limite dei diecimila euro indicato al comma secondo del presente articolo. Tale lettera viene sottoscritta solitamente ad inizio anno. Di volta in volta si procede alla conferma di ordinativo mediante buoni-ordinativi di fornitura staccati da appositi blocchi a madre e figlia con numerazione progressiva recanti la convalida del responsabile del procedimento.

ART. 33 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. I contratti per l'acquisizione di forniture e servizi in economia, di importo **non superiore a 40.000,00 euro** possono essere stipulati, previa regolare assunzione del necessario impegno di spesa, mediante scrittura privata semplice oppure, nel caso di ditte commerciali, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio con cui il committente dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito/interpello o dal capitolato. I contratti relativi alle minute spese possono in ogni caso concludersi senza atto scritto.

2. La stipulazione mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio di cui al precedente comma avviene, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, con una delle seguenti modalità:

a) sottoscrizione della determinazione di affidamento della fornitura/servizio, da parte del soggetto che fornisce i beni o i servizi, con la specifica, in calce o con foglio allegato, della seguente formula: "Il presente provvedimento ha valore negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del contraente ai sensi dell'art. 33 del Regolamento per l'affidamento e la realizzazione di lavori pubblici, servizi e forniture da eseguire in economia";

b) mediante scambio di corrispondenza (proposta ed accettazione).

3. In caso di stipulazione mediante scrittura privata, le sottoscrizioni possono anche essere effettuate in modo non simultaneo e non contestuale.

4. I contratti di importo **superiore ad euro 40.000,00** sono stipulati in forma pubblica amministrativa.

ART. 34 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

1. E' facoltà dell'amministrazione chiedere la risoluzione del contratto in caso di inadempimento da parte della Ditta aggiudicataria ed il risarcimento del danno.
2. In ogni caso non hanno effetto le condizioni che stabiliscono limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto, di sospendere l'esecuzione o che sanciscono decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si effettua espresso rinvio all'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

TITOLO III

DISPOSIZIONI SPECIALI PER ALCUNI SERVIZI SPECIFICI

ART. 35 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI TECNICI

1. Per servizi tecnici si intendono:
 - a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
 - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
 - c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
 - d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);
 - e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
 - f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 40.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal responsabile del settore: è altresì ammesso il ricorso ad albi od elenchi di progettisti o professionisti esperti, appositamente istituiti dalla stazione appaltante.
3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a euro 100.000,00 sono affidati, anche senza procedura concorsuale e anche mediante procedura negoziata, previa invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:
 - a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare; con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
 - b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
 - 1) condizioni favorevoli per la Comunità Montana desumibili dalla metodologia di svolgimento

dell'incarico;

2) ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell'incarico, imputabili all'affidatario;

3) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nelle lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;

4) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;

5) conoscenza della materia oggetto dell'incarico effettuata sulla base di prova scritta, prova orale o test standardizzati;

6) rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne alla Comunità Montana o ad altre risorse messe a disposizione dalla medesima;

7) sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a); in caso di sorteggio trovano applicazione i criteri minimi di rotazione di cui al comma 5.

E' ammesso il ricorso ad albi od elenchi di progettisti o professionisti esperti, appositamente istituiti dalla stazione appaltante.

4. Il responsabile del servizio può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3, qualora un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno alla Comunità Montana, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.

6. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell'Ente per 15 giorni consecutivi.

7. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice.

8. I servizi di cui al comma 1, lettere e) ed f):

a) di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 193.000,00 euro sono disciplinati dall'articolo 124 del Codice;

b) di importo pari o superiore a 193.000,00 euro sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice.

9. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

ART. 36 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI AGRICOLI E SIMILI

1. I soggetti affidatari dei lavori, forniture e servizi in economia ai sensi degli articoli 2, 20 e 21 del presente regolamento, possono essere individuati:

A. tra gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:

a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;

b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;

c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;

d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.

L'importo degli interventi da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente, non può superare:

- nel caso di imprenditori agricoli singoli, l'importo di euro 50.000,00;
- nel caso di imprenditori agricoli in forma associata, l'importo di euro 300.000,00.

B. tra i soggetti di cui:

- a) all'articolo 17, comma 2, della Legge 31/01/1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane);
- b) all'articolo 2, comma 134, della Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008);
- c) all'articolo 6, comma 4, della L.R. n. 18/2008;
- d) nonché quelli iscritti agli albi regionali di cui all'articolo 9 della L.R. n. 6/2005 (Legge Forestale Regionale) qualora si debbano eseguire lavori (e servizi) attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, siano essi: selvicolturali, l'afforestazione, la riforestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulico-forestale, i lavori inerenti la tutela e la valorizzazione delle foreste e dei territori montani, anche tramite apposite convenzioni.

Per le attività previste, l'importo degli interventi da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente, non può superare quelli previsti dalle singole norme di riferimento.

ART. 37 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI LEGALI E SIMILI

1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21, al Codice, numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino ad euro 193.000,00 (importo della soglia dei contratti di rilevanza comunitaria); per importi superiori si applica l'articolo 20 del Codice.

2. Qualora i servizi di cui al comma 1 riguardino atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici dell'amministrazione, l'incarico è affidato con provvedimento della Giunta comunitaria.

3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:

- a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
- b) di consulenza tecnica, giuridica, amministrativa o finanziaria;
- c) prestazioni notarili;
- d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
- e) consulenza, informazione e documentazione medico/veterinaria e sanitaria;
- f) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.

4. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi legali di cui al precedente comma 3 di importo inferiore a euro 40.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal responsabile del settore: è altresì ammesso il ricorso ad albi od elenchi appositamente istituiti dalla stazione appaltante.

5. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 3, lettere a), b) ed f), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

6. Per gli affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000,00, la proposta di collaborazione con il preventivo economico tiene luogo alla convenzione, se sottoscritta dal Responsabile del servizio in

segno di accettazione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI A LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 38 - PROCEDURA NEGOZIATA E CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE.

1. La stazione appaltante può aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i..
2. La stazione appaltante può aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell' art. 57 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i., dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre. Ai sensi del medesimo articolo, la stazione appaltante seleziona almeno tre operatori economici da invitare alla procedura, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
3. Per lavori di importo compreso tra euro 40.000,00 ed euro 200.000,00 è possibile l'affidamento mediante cottimo fiduciario, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi o albi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore ad euro 40.000,000, è consentito l'affidamento diretto mediante determinazione del responsabile del servizio competente.
4. Per servizi o forniture di importo compreso tra euro 40.000,00 ed euro 193.000,00 (importo soglia dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria) è possibile l'affidamento mediante cottimo fiduciario, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi o albi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture di importo inferiore ad euro 40.000,000, è consentito l'affidamento diretto mediante determinazione del responsabile del servizio competente.
5. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
 - a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
 - b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
6. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.
7. Il contratto può essere concluso secondo l'uso del commercio mediante la sottoscrizione delle parti, anche in forma disgiunta, sugli atti di gara.
8. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta. Qualora non vi siano controindicazioni, la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario o a margine della scrittura contrattuale conclusiva.
9. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione; con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.

Art. 39 - COSTITUZIONE E GESTIONE ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.

1. Le ditte da contattare o invitare alla procedura negoziata mediante gara informale, ai sensi del presente regolamento, possono essere individuate dalla Stazione appaltante ricorrendo ad appositi albi delle imprese per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, secondo le disposizioni dettate dall'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Tale Albo sarà utilizzato per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia, nelle forme descritte dal presente Regolamento.

2. Le imprese che costituiranno l'Albo, potranno partecipare a procedure di gara formali ed informali previo apposito invito della Comunità Montana, per l'esecuzione delle prestazioni indicate dal presente Regolamento aventi ad oggetto le categorie di lavori, forniture e servizi elencati ai precedenti artt. nn. 2, 20 e 21. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo riguarda in particolare e prioritariamente i lavori, servizi e forniture relativi ai seguenti interventi: esecuzione, realizzazione, riparazione, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici ed immobili e relative superfici di pertinenza, degli impianti elettrici, termici, idraulici, di depurazione, di climatizzazione, frigoriferi, meccanici, tecnologici (informatici, telefonici, ecc.), impianti fotovoltaici ed impianti di produzione di energia da fonti alternative (energia solare, idroelettrica, derivante da biomassa e biogas, geotermica, eolica, ecc.), impianti relativi alla attrezzature di macellazione, di aspirazione e pulizia, impianti sanitari, comprese le relative forniture necessarie ed lavori complementari: sono altresì compresi i servizi consistenti negli incarichi professionali esterni per la progettazione e concorsi di progettazione.

3. La procedura di cui al presente articolo è ammessa fino all'importo della soglia dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria nel caso di acquisizione di forniture beni e servizi (euro 193.000,00), nonché per l'esecuzione lavori in economia di importo massimo di € 200.000,00.

4. In sede di costituzione iniziale dell'Albo, i soggetti interessati all'iscrizione all'albo degli esecutori lavori, fornitori e prestatori di servizi, possono richiedere l'inserimento nel medesimo presentando apposita istanza di iscrizione a seguito della pubblicazione dell'apposito Bando da parte della Stazione appaltante, redatta sul modello predisposto dall'Ente (unitamente alla seguente documentazione a pena di esclusione), reperibile sul sito istituzionale del medesimo.

5. Nel caso di realizzazione lavori, con le stesse modalità innanzi citate, dovrà essere prodotta:

- Attestazione di qualificazione (in originale o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia del documento di identità dello stesso), rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, del D.P.R. n. 34/2000, nel rispetto dell'articolo 95 del D.P.R. n. 554/99 e s.m.i., oppure dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa alla suddetta attestazione

- Le imprese che non sono in possesso della predetta qualificazione SOA, potranno partecipare alla gara dichiarando ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- Di avere eseguito in forma diretta lavori, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, analoghi a quelli da assumere ed oggetto del bando, con specificazione del relativo importo;

- Di avere sostenuto, nello stesso periodo. un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti;

- Di possedere adeguata attrezzatura tecnica in relazione alla natura dei lavori oggetto del bando.

Le dichiarazioni di cui sopra, pena l'esclusione, dovranno recare la sottoscrizione accompagnata dalla fotocopia, debitamente firmata, di un valido documento di identità del dichiarante.

6. Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sussiste responsabilità civile e penale nel caso di sottoscrizione di dichiarazioni mendaci. L'Amministrazione potrà richiedere ulteriore documentazione integrativa rispetto a quella innanzi citata, in considerazione di proprie insindacabili esigenze o motivazioni. L'Amministrazione potrà compiere controlli anche a campione

sulla veridicità delle dichiarazioni rese e, qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, procederà alla denuncia penale e il dichiarante decadrà dagli eventuali benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni false.

7. L'Ente, dopo la verifica della documentazione pervenuta, procederà alla formazione dell' albo, adottando il criterio cronologico di ricezione delle domande.

In ciascun albo relativo ad ogni distinta categorie di prestazioni, verranno inserite le imprese che abbiano scelto di operare per le categorie prescelte, purchè in possesso dei requisiti richiesti.

8. L'albo si intende aperto, in quanto aggiornato continuamente in relazione alle richieste pervenute all'ufficio protocollo dell'Ente dalle imprese interessate all'iscrizione, a seguito della verifica effettuata dall'Ente, sia d'ufficio che mediante richiesta di apposita documentazione, per quanto riguarda il possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.

Il criterio cronologico, fatta salva in ogni caso la verifica del possesso dei requisiti richiesti, sarà adottato anche per le successive iscrizioni di aggiornamento dell'Albo.

9. In ogni caso, la costituzione dell'albo verrà formalizzata dalla stazione Appaltante secondo le relative esigenze e compatibilmente con i propri programmi amministrativi.

10. Sono iscritte d'ufficio agli albi per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia, le imprese e ditte che abbiano prodotto offerta valida (cioè dimostrato il regolare possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge) in una precedente procedura aperta o ristretta indetta dalla Comunità Montana del Montefeltro.

11. L'Ente si riserva la facoltà di non inserire nel predetto albo o escludere dallo stesso le imprese con le quali sia insorto contenzioso, o che abbiano commesso grave negligenza, malafede nell'effettuazione degli interventi, o che abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi prova. In tal caso l'esclusione verrà adottata con apposito provvedimento che verrà notificato all'impresa esclusa.

12. La scelta delle ditte da invitare alla procedura di cui al presente articolo avverrà in conformità all'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., attribuendo possibilmente priorità alle imprese locali aventi sede nel comprensorio, se sussistono in relazione alla tipologia di prestazione richiesta, nonché in ogni caso con il fine di garantire le esigenze di efficienza, economia e celerità dell'azione amministrativa e della procedura di realizzazione dell'intervento.

13. Nel caso di intervento facente riferimento ad un albo con un numero sovrabbondante di ditte iscritte rispetto alle effettive esigenze, l'Ente si riserva la facoltà di procedere al sorteggio delle ditte iscritte all'albo per tale determinata tipologia di prestazione, fino al raggiungimento del numero di ditte ritenuto congruo da invitare in relazione alle caratteristiche ed importo della prestazione oggetto di appalto: tale numero non può comunque essere inferiore al numero minimo previsto dalla normativa vigente, se sussistono in tale limite soggetti idonei.

14. La verifica inerente il mantenimento dei requisiti di legge in capo alle imprese e ditte iscritte all'Albo, sarà effettuata dall'Ente in sede di utilizzo dell'albo stesso, sia d'ufficio nei casi e nei limiti entro cui ciò sia consentito, sia mediante produzione di apposita documentazione (dichiarazioni, certificazioni, iscrizioni, ecc.) da parte delle ditte interessate al fine di dimostrare la permanenza dei requisiti prescritti.

15. I criteri di affidamento degli interventi, la valutazione del prezzo, le garanzie degli obblighi contrattuali, le modalità di pagamento del corrispettivo, penalità, cause di cancellazione dell'impresa e le ulteriori informazioni, sono riportati nel presente Regolamento ed individuati in conformità alla normativa vigente.

ART. 40 - VERIFICA DELLE PRESTAZIONI E MEZZI DI TUTELA

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice.
3. I beni e servizi acquisiti sono soggetti a verifica di regolarità contrattuale entro trenta giorni dall'acquisizione a cura del responsabile del servizio
4. I pagamenti sono disposti dal Responsabile del settore entro trenta giorni dalla data della verifica di cui a comma precedente; ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture, salvo diverso accordo, in forma scritta, concluso e stipulato con il Fornitore o Prestatore.
5. Qualora la Ditta aggiudicataria non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida secondo quanto previsto dalla normativa civile in materia. L'amministrazione si riserva di incamerare la cauzione.

ART. 41 - RESPONSABILITÀ DI SETTORE

1. L'amministrazione opera a mezzo del responsabile del servizio interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il responsabile del servizio può avvalersi di un responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del responsabile del servizio.
3. Il responsabile del servizio garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
4. I Responsabili di settore sottoscrivono gli atti per le acquisizioni di cui al presente regolamento e compiono ogni altro atto necessario ai fini del corretto svolgimento della procedura. La liquidazione della spesa, che viene disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, costituisce attestazione di regolare fornitura del bene o di regolare esecuzione del servizio.

TITOLO V

CONTRATTI APERTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA

ART. 42 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E SUO AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Titolo integra le disposizioni di legge relative alle modalità di affidamento e di espletamento dei "contratti aperti di manutenzione" così come definite dall'art. 154, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999 s.m.i..
2. Per "**Contratti aperti di manutenzione**" si intendono quei particolari appalti la cui prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo per interventi di manutenzione del demanio e del patrimonio della Comunità Montana e non predeterminati nel numero, ma nell'entità economica complessiva i quali si rendono necessari in rapporto alle esigenze manutentive dell'Ente.

3. Di norma tali interventi devono essere contraddistinti dall'oggettiva impossibilità, o estrema difficoltà, di predeterminare a priori l'oggetto dell'intervento, le prestazioni da svolgere, le quantità ed i luoghi dell'intervento in quanto scaturenti da esigenze contingenti ovvero da necessità impellenti od imprevedibili sotto un profilo previsionale. Per tali ragioni gli interventi di cui al presente capo sfuggono, per natura, alla programmazione.

4. I contratti aperti per manutenzione potranno essere affidati per tipologie omogenee (lavori edili, stradali, termoidraulici, elettrici, impianti refrigerazione, ecc.) o miste.

5. Ai sensi dell'art. 154 del D.P.R. n. 554/99 s.m.i., il limite massimo di importo per tali forme di contratti è stabilito in euro 200.000,00.

6. Possono essere fissati convenzionalmente dei tempi massimi di validità del rapporto contrattuale. Qualora gli stessi non siano stabiliti varrà il principio dell'esaurimento dell'importo contrattuale.

ART. 43 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

1. Gli interventi di manutenzione possono essere indicati in maniera aggregata nel programma triennale per ciascuna categoria di lavori e, pertanto, non si rende necessaria la redazione del progetto preliminare.

2. L'entità economica degli interventi dovrà basarsi sulla base dei dati storici della spesa o, più analiticamente, dagli studi di pianificazione generale della manutenzione redatti dagli uffici competenti.

3. I singoli interventi verranno concretamente attuati sulla base degli indirizzi espressi dalla Giunta della Comunità Montana, o autonomamente e motivatamente assunti dal Responsabile di settore in rapporto ai doveri d'ufficio oppure in attuazione agli obiettivi del P.E.G..

ART. 44 - ELEMENTI PROGETTUALI E LORO APPROVAZIONE

1. Il ricorso ai contratti aperti di manutenzione è ammesso nel caso di prestazioni ed interventi distinti come segue:

- a) lavori di importo superiore ad € 40.000,00;
- b) servizi e/o forniture di importo superiore ad € 40.000,00.

Resta salva la possibilità per la stazione appaltante di ricorrere, anche nei casi di cui al presente comma, alle procedure di affidamento e realizzazione interventi previste dal presente regolamento.

2. I "contratti aperti di manutenzione" possono essere affidati sulla base dei seguenti elementi progettuali, da considerarsi, ai sensi dell'art. 93, comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., quali elaborati grafici e descrittivi costituenti la "perizia esecutiva":

- a) Elenco prezzi;
- b) Schema di contratto;
- c) Foglio Patti e Condizioni;
- d) Schemi tipo o particolari esecutivi (eventuale);
- e) Elaborati grafici (eventuale).

a) **ELENCO PREZZI:** L'elenco prezzi può essere redatto specificamente per il complesso di interventi da affidare ovvero in subordine si farà riferimento al prezzario ufficiale della Regione Marche in vigore al momento dell'effettuazione della prestazione;

b) **SCHEMA DI CONTRATTO:** Lo schema di contratto, per quanto compatibile, deve essere redatto conformemente alla legge e regolamenti per l'esecuzione dei lavori in economia.

- c) **FOGLIO PATTI E CONDIZIONI:** Deve disciplinare i livelli prestazionali, tecnici e temporali del contratto aperto di cui costituisce un allegato. Per quanto compatibili, si applicano le norme previste dall'art. 45 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i..
- d) **SCHEMI TIPO E PARTICOLARI ESECUTIVI:** Questi dovranno essere redatti qualora il complesso degli interventi, per quanto non preventivamente nell'ubicazione specifica, presentino delle condizioni di ripetitività e di modularità esecutiva. In questo caso è opportuno includere tra gli elaborati da porre a base di gara schemi grafici che illustrino i livelli prestazionali richiesti.
- e) **ELABORATI GRAFICI:** Qualora sia possibile dettagliare alcuni interventi con elaborati grafici specifici è opportuno redigerli nella scala ritenuta tecnicamente più opportuna per una corretta esecuzione da parte dell'appaltatore.

ART. 45 - MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE

1. I "contratti aperti di manutenzione" sono affidati sulla base della vigente normativa in materia di "qualificazione" e "scelta del contraente per lavori in economia".
2. Le ditte da contattare o invitare alla gara informale possono essere individuate dalla Stazione appaltante, anche mediante eventuale sorteggio, ricorrendo ad appositi albi delle imprese per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia ai sensi del presente Regolamento.

ART. 46 - CONTENUTO DEL CONTRATTO APERTO

1. Nel contratto aperto di manutenzione, sono indicati:
 - a) la definizione dell'oggetto del contratto con la specificazione di "contratto aperto";
 - b) la definizione della prestazione generale del contratto con l'indicazione della/e categoria/e di intervento;
 - c) i prezzi unitari e/o l'importo complessivo del contratto;
 - d) la durata massima del contratto ovvero la determinazione della scadenza coincidente con l'esaurimento delle somme di contratto;
 - e) le condizioni e le modalità di esecuzione;
 - f) la specificazione delle modalità di determinazione dei termini delle singole prestazioni da ordinare;
 - g) le modalità di pagamento riferite ad entità economiche e/o temporali;
 - h) le modalità di determinazione dei tempi di esecuzione (complessivi e/o parziali per ogni sub-intervento);
 - i) le penalità;
 - j) la facoltà che si riserva l'Amministrazione in caso di inadempimento di provvedere d'ufficio a spese dell'affidatario o di risolvere il contratto nelle forme di legge;
 - k) l'obbligo dell'appaltatore di uniformarsi a sua cura e spesa, e sotto la sua responsabilità, alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro l'invalidità e vecchiaia, contro la disoccupazione ed alle disposizioni vigenti in materia di lavoro delle donne e dei fanciulli e sulla osservanza dei contratti collettivi di lavoro;
 - l) le modalità di rispetto dei piani di coordinamento sulla sicurezza nei cantieri, se prescritti ai sensi del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i. (siano essi già predisposti o da predisporre in rapporto ai singoli interventi non preventivati).

ART. 47 - NORMATIVA ANTIMAFIA E SUB-APPALTO

1. Ai contratti aperti di manutenzione si applicano, nei limiti di importo previsti, le disposizioni in materia di antimafia di cui al D. Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, alle successive eventuali modificazioni con riferimento all'importo complessivo del contratto.

ART. 48 - PIANI DI SICUREZZA SUL LAVORO

1. Per i contratti aperti di manutenzione dovrà essere rispettata, per quanto applicabile nei casi previsti, la normativa sulla sicurezza dei cantieri edili prevista dal D. Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i.
2. Il Piano della sicurezza e coordinamento, sarà redatto da tecnici esterni appositamente incaricati in conformità con le norme che regolano la materia in rapporto ai singoli interventi manutentivi da attuare.
3. In relazione alla specificità dei contratti aperti, caratterizzati dall'imprevedibilità della loro concreta e puntuale esecuzione (essendo costituiti da una pluralità di interventi di manutenzione non prevedibili al momento dell'appalto), i piani della sicurezza, e di coordinamento di norma, non saranno redatti prima dell'appalto ma prima dell'inizio dei lavori di ogni singolo intervento manutentivo (se ed in quanto soggetto alla normativa di cui trattasi). Di ciò se ne deve dare atto nell'ambito del contratto.
4. Ciascun intervento sarà caratterizzato da uno specifico piano della sicurezza e coordinamento, da approvare con determina del Responsabile di settore, un computo specifico degli oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso, da uno o più soggetti a cui affidare i compiti del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed un responsabile dei lavori .
5. Qualora lo specifico intervento, in base alla normativa di riferimento, non sia assoggettato al piano di sicurezza e coordinamento la ditta appaltatrice dovrà redigere e consegnare al Direttore Lavori il piano sostitutivo di sicurezza, prima dell'inizio dei lavori.

ART. 49 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

1. Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere preceduti da almeno uno dei seguenti atti di indirizzo:
 - a) Intervento specifico previsto dal P.E.G.;
 - b) Indirizzo, nell'ambito delle linee guida del P.E.G., da parte della Giunta della Comunità Montana;
 - c) Disposizione urgente diretta ad eliminare o prevenire potenziali pericoli per la pubblica incolumità.
2. I singoli ordini di esecuzione devono specificare le modalità di svolgimento dell'intervento e devono contenere:
 - a) Gli estremi dell'avvenuta stipulazione del contratto aperto di manutenzione di riferimento (salvo il caso di lavori da eseguire sotto riserve di legge);
 - b) Il progetto manutentivo e l'eventuale piano di sicurezza dei lavori;
 - c) L'indicazione del termine di esecuzione dei lavori ordinati e la relativa penale giornaliera in caso di ritardo;
 - d) L'indicazione del Responsabile della Sicurezza (se previsto) e di eventuali altre figure, se nominate.

ART. 50 - CONTABILITA', STATI DI AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI ORDINATI

1. Per l'espletamento della contabilità dei lavori manutentivi di cui al presente capo e la liquidazione degli stati d'avanzamento parziali e finale troverà applicazione, per quanto compatibile, la vigente normativa in materia di OO.PP. disciplinata dal D.P.R. n. 554/1999 sm.i..
2. La contabilità e la liquidazione dei singoli interventi ordinati potrà assumere carattere autonomo (intervento per intervento) o cumulativo (unica contabilità per l'intero contratto). Tale facoltà dovrà

essere specificata nel contratto di manutenzione o nel Foglio Patti e Condizioni. Qualora tali documenti non contengano tale indicazione, la contabilità dei lavori si potrà implementare per ogni singolo intervento o per insiemi omogenei di interventi ordinati a discrezione del Responsabile di settore.

ART. 51 - VARIAZIONI E MAGGIORI SPESE

1. Le variazioni degli interventi già ordinati dovranno essere redatte, approvate e disposte con gli stessi criteri previsti dal presente capo per gli interventi originari attraverso perizie di variante da redigere a cura del Direttore Lavori e dal Responsabile del procedimento, ciascuno per quanto di competenza.

2. Qualora l'importo complessivo del contratto di appalto aperto di manutenzione ecceda l'importo originario, troverà applicazione l'art. 154, comma 1, del D.P.R. n. 554/1999.

ART. 52 - COLLAUDI/CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE

1. I contratti aperti di manutenzione sono soggetti a Collaudo o Certificato di regolare esecuzione sulla base delle vigenti normative sui lavori pubblici ed in rapporto alla tipologia ed all'importo oggetto di contabilizzazione

2. Tutti gli altri aspetti connessi alla contabilità finale, modalità di designazione del collaudatore, opzione tra certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ecc., sono rimesse alla disciplina generale prevista dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.i..

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 53 - NORMA TRANSITORIA

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure indette successivamente alla sua entrata in vigore.

2. Nei casi di urgenza o necessità non dipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, adeguatamente motivati nella determinazione a contrattare e comunque per interventi di importo contenuto entro la soglia di rilevanza comunitaria, l'Ente si riserva la possibilità di effettuare una procedura negoziata (previa o senza pubblicazione bando di gara) invitando anche le ditte che abbiano già partecipato ad eventuale precedente procedura di gara indetta per l'affidamento di lavori, forniture o servizi di tipologia analoga a quella oggetto del nuovo appalto, purchè tale appalto precedente sia stato esperito mediante procedura aperta o ristretta ed indetta entro il periodo antecedente di 3 anni dalla data del nuovo appalto.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma sono applicabili fino alla costituzione dell'albo dell'Ente relativo alle imprese di fiducia per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia.

ART. 54 - RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si effettua espresso rinvio alle seguenti norme di riferimento in quanto applicabili e compatibili :

- a) D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- b) D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.i.;

- c) D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
- d) D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m.i..

ART. 55 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva od eseguibile la relativa deliberazione di approvazione ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

***REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO
E LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
DA ESEGUIRE IN ECONOMIA E/O CONTRATTI APERTI***

***ALLEGATO “A”
AL REGOLAMENTO***

***Schema lettera di cottimo
per importi inferiori ad Euro 40.000,00***

Protocollo

Carpegna li

Numero del registro

**RACCOMANDATA A.R.
ANTICIPATA A MEZZO FAX**

Spett.le Ditta

.....
.....
.....

OGGETTO: Cottimo fiduciario per lavori di
.....
.....

AFFIDAMENTO DEL COTTIMO E CONDIZIONI CONTRATTUALI

Con la presente si comunica alla ditta in indirizzo che Codesta Ditta ha espresso la migliore offerta nell'ambito dell'indagine di mercato effettuata per l'affidamento del cottimo in oggetto.

Pertanto tali lavori, con Determinazione n. in data, sono stati affidati alla medesima impresa col sistema del cottimo fiduciario, di cui all'art. 125 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed agli artt. 88, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 153 e 154 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, alle condizioni di seguito riportate, condizioni che la ditta suddetta dovrà dichiarare di accettare senza riserve entro giorni dal ricevimento della presente, pena la revoca dell'affidamento.

Copia firmata in calce per accettazione della presente proposta dovrà essere restituita a al protocollo generale della scrivente Amministrazione con sede in

L'importo complessivo dei lavori ammonta al netto del ribasso offerto, oneri della sicurezza inclusi, ad Euro (diconsi euro), oltre ad I.V.A..

I prezzi unitari per i lavori, le opere e le somministrazioni, sono quelli risultanti dall'elenco prezzi che, firmato dalle parti per piena accettazione, costituisce parte integrante e sostanziale del presente cottimo per quanto non sia ad esso materialmente allegato e viene depositato agli atti dello stesso.

Ai suddetti prezzi si applica il ribasso del per cento offerto dal cottimista in sede di indagine di mercato, oltre ai costi della sicurezza non assoggettabili a ribasso.

Tutti indistintamente i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, salvo il giudizio del D.L. o dell'Ufficio Tecnico della Comunità Montana, che avrà la facoltà di fare demolire tutte le opere che esso ritenga non costruite regolarmente, e ciò senza che il cottimista possa accampare diritto a speciale compenso.

In quanto ai materiali tutti da impiegarsi nei lavori, resta stabilito che essi dovranno essere delle migliori qualità, siano essi di cava che provenienti dalle industrie, e il Direttore Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà vietarne l'impiego ove li riconosca di cattiva qualità, facendoli allontanare dal cantiere ugualmente a spese dell'impresa.

Il cottimista dovrà provvedere, a sua cura e spese, agli obblighi assicurativi e alla retribuzione dei dipendenti secondo i contratti collettivi di lavoro e le leggi vigenti.

Nel prezzo si intendono remunerati tutti gli oneri della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i...

I lavori dovranno essere ultimati entro il termine di giorni (diconsi) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Il pagamento del cottimo avverrà in n. soluzioni da effettuarsi ogni sulla base delle fatture debitamente controllate dal direttore dei lavori o di regolari certificati emessi dallo stesso. L'ultima rata di pagamento sarà corrisposta a lavori ultimati e collaudati sulla base di regolare certificato del Direttore dei Lavori.

[oppure in alternativa]

Il pagamento del cottimo sarà eseguito in unica soluzione a lavori ultimati e collaudati, sulla base di regolare certificato del Direttore dei Lavori.

Il cottimo non può essere , in alcun modo, né parzialmente, né totalmente, ceduto ad altri.

Non consegnando i lavori ultimati entro il termine stabilito nel presente atto, il cottimista sarà soggetto ad una penale di euro (diconsi euro) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento per ulteriori danni.

Inoltre, entro 10 (dieci) giorni dall'ultimazione dei lavori, l'impresa dovrà avere anche sgomberato le aree di pertinenza e le aree circostanti di tutti i materiali ed attrezzature di sua proprietà. In caso contrario, nei confronti dell'impresa dovrà applicarsi una penale di euro (diconsi euro) per ogni giorno di ritardo dello sgombero.

L'importo della/e penale/i sarà inserito in contabilità e dedotto dell'importo del cottimo.

L'amministrazione appaltante si riserva la facoltà di provvedere d'ufficio ai lavori, a spese del cottimista, oppure di risolvere mediante semplice lettera con ricevuta di ritorno, il presente cottimo, qualora il cottimista medesimo manchi ad uno solo dei patti come sopra dettagliati.

E' fatto obbligo al cottimista di uniformarsi a sua cura e spese alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro l'invalidità e vecchiaia, contro la disoccupazione e la tubercolosi ed in materia del lavoro delle donne e dei fanciulli.

Il cottimista è tenuto, inoltre, di sua iniziativa a:

1. rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
2. porre sui luoghi del lavoro, ove necessario, le regolamentari segnalazioni diurne e notturne;
3. ad adottare tutte le precauzioni e gli apprestamenti atti ad impedire, durante il lavoro od in conseguenza degli stessi, qualsiasi danno a persone o a cose;
4. a rispettare le seguenti condizioni:
 - ogni orario diverso da quelli tradizionali va concordato con le Organizzazioni Sindacali di categoria;
 - vanno osservati gli specifici obblighi inerenti la Cassa Edile e gli Enti Scuola contemplati nei contratti collettivi di lavoro;
 - giornalmente sul posto di lavoro, in apposito luogo individuato, va esposto l'elenco della manodopera che lavora in cantiere con l'indicazione della provincia di residenza e della ditta di appartenenza. Qualora l'impresa intenda avvalersi di lavoratori trasferiti, dovrà comunicare all'Amministrazione a quale Cassa Edile gli stessi siano iscritti.

Resta sempre a totale carico del cottimista, senza diritto ad alcuna rivalsa per qualsiasi titolo nei confronti dell'Amministrazione comunitaria e della Direzione dei Lavori, ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e cose che potranno derivare direttamente o indirettamente dall'esecuzione dei lavori di cui al presente cottimo.

Nel rispetto della D. Lgs 09.04.2008, n. 81, l'impresa è tenuta alla predisposizione di un "Piano di Sicurezza sostitutivo" secondo le disposizioni di cui all'art. del Capitolato Speciale (o del Capitolato

Prestazionale).

Il cottimista avrà l'obbligo di impiegare nei lavori affidatigli unicamente manodopera reclutata nel rispetto delle vigenti normative in materia di assunzioni.

Per quanto non espressamente qui previsto valgono le norme e le condizioni di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, al D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 ed al Capitolato Speciale (*o del Capitolato prestazionale*).

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE**

.....

**PER ACCETTAZIONE DELLE
CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO DEL
COTTIMO FIDUCIARIO IN OGGETTO:**

Firma del legale rappresentante della ditta

.....

.....

La ditta, a mezzo del suo legale rappresentante, dichiara di approvare specificatamente le condizioni contenute nella presente lettera commerciale a norma dell'art. 1341 e seguenti del Codice Civile.

Firma del legale rappresentante della ditta

.....

.....

***REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO
E LA REALIZZAZIONE DI LAVORI
PUBBLICI
DA ESEGUIRE IN ECONOMIA E/O
CONTRATTI APERTI***

***ALLEGATO “B”
AL REGOLAMENTO***

***Schema atto di cottimo
per importi superiori ad Euro 40.000,00***

Numero del registro

ATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO

SCRITTURA PRIVATA

L'anno duemila....., il giorno del mese di in Carpegna presso la sede della Comunità Montana del Montefeltro ubicata in, tra i Signori, nato a il, domiciliato per la carica presso la Residenza della Comunità Montana del Montefeltro, il quale interviene a questo atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del COMUNITA' MONTANA DEL MONTEFELTRO, codice fiscale 82005390412, nella sua qualità di Funzionario apicale dell'Area Tecnica dell'Ente medesimo, per dare esecuzione alla deliberazione di Giunta Esecutiva n. del esecutiva ai sensi di legge e/o alla Determinazione Dirigenziale n. del da una parte e dall'altra il/la Signor, nato a il, domiciliato per la carica presso la sede della ditta, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di e legale rappresentante della ditta con sede in via, codice fiscale: iscritta nel Registro delle Società del Tribunale di al n., si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 **Oggetto del contratto**

La COMUNITA' MONTANA DEL MONTEFELTRO, a mezzo come sopra, conferisce col sistema del cottimo fiduciario, di cui all'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e agli artt. 88, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 153 e 154 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i. all'impresa, che accetta a mezzo come sopra, i lavori di
.....
alle condizioni di seguito riportate, condizioni che la ditta suddetta dichiara di conoscere ed accettare senza riserve.

Art. 2 **Importo lavori e prezzi di riferimento**

L'importo complessivo dei lavori ammonta a euro (diconsi euro,) oltre ad I.V.A..

I prezzi unitari per i lavori, le opere e le somministrazioni sono quelli risultanti dall'elenco prezzi che, firmato dalle parti per piena accettazione, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto per quanto non sia ad esso materialmente allegato e viene depositato agli atti dello stesso.

Ai suddetti prezzi verrà applicato il ribasso del per cento offerto dal cottimista in sede di indagine di mercato, oltre ai costi della sicurezza non assoggettabili a ribasso.

[oppure in alternativa]

Eventuali lavori in economia integrativi originariamente non previsti verranno contabilizzati in base al prezzario

Ufficiale della Regione Marche in vigore al momento della prestazione e saranno assoggettati ad un ribasso del per cento.

Art. 3

Modalità esecutive ed oneri assicurativi a carico del cottimista

Tutti indistintamente i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, salvo il giudizio della Direzione Lavori preposta della Comunità Montana del Montefeltro che avrà la facoltà di fare demolire tutte le opere che esso ritenga non costruite regolarmente, e ciò senza che il cottimista possa accampare diritto a speciale compenso.

In quanto ai materiali tutti da impiegarsi nei lavori, resta stabilito che essi dovranno essere delle migliori qualità, siano essi di cava che provenienti dalle industrie, ed il Direttore lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà vietarne l'impiego ove li riconosca di cattiva qualità, facendoli allontanare dal cantiere ugualmente a spese dell'impresa.

Il cottimista dovrà provvedere, a sua cura e spese, agli obblighi assicurativi e alla retribuzione dei dipendenti secondo i contratti collettivi di lavoro e le leggi vigenti, e sostenere tutte le eventuali spese per bolli, diritti e registrazione relativi al presente contratto.

Nel prezzo si intendono remunerati tutti i costi della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 09.04.2008, n. 81.

Art. 4

Termine contrattuale per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovranno essere ultimati entro il termine di giorni (diconsi giorni) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Art. 5

Contabilità e pagamento dei lavori – Divieto di cessione del contratto

La contabilità dei lavori avverrà ai sensi dell'art. 176 e seguenti del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, mediante un libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti ad appalto.

Il pagamento del cottimo avverrà, coerentemente con la contabilità delle opere, in stati d'avanzamento da effettuarsi ogniqualvolta il credito netto dell'impresa raggiunga la somma di Euro (diconsi Euro) sulla base delle fatture debitamente controllate dal direttore dei lavori e di regolari certificati di pagamento emessi dallo stesso. L'ultima rata di pagamento sarà corrisposta a lavori ultimati e collaudati sulla base di regolare certificato del Direttore dei Lavori.

[oppure in alternativa]

Il pagamento del cottimo sarà eseguito in unica soluzione a lavori ultimati e collaudati, sulla base di regolare certificato del Direttore dei Lavori.

Il cottimo non può essere, in alcun modo, né parzialmente, né totalmente, ceduto ad altri.

Art. 6

Penali e Risoluzione contrattuale per ritardo nell'esecuzione delle opere

Non consegnando i lavori ultimati entro il termine stabilito nel presente atto, il cottimista sarà soggetto ad una penale di euro (diconsi euro) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento per ulteriori danni.

Entro 10 giorni dall'ultimazione dei lavori, l'impresa dovrà avere anche sgomberato le aree di pertinenza e le aree circostanti di tutti i materiali ed attrezzature di sua proprietà. In caso contrario, nei confronti dell'impresa dovrà applicarsi una penale di euro (diconsi euro) per ogni giorno di ritardo dello sgombero.

L'importo della/e penale/i sarà inserito in contabilità e dedotto dell'importo del cottimo. L'amministrazione appaltante si riserva la facoltà di provvedere d'ufficio ai lavori a spese del cottimista oppure di risolvere mediante

semplice lettera con ricevuta di ritorno, il presente contratto, qualora il cottimista medesimo manchi ad uno solo dei patti contenuti nel presente contratto di cottimo o nelle altre disposizioni relative ai lavori in economia previste dalla normativa vigente.

Art. 7
Obblighi del Cottimista

E' fatto obbligo al cottimista di uniformarsi a sua cura e spese alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro l'invalidità e vecchiaia, contro la disoccupazione e la tubercolosi ed in materia del lavoro delle donne e dei fanciulli.

Il cottimista è tenuto, inoltre, di sua iniziativa a:

5. rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
6. porre sui luoghi del lavoro, ove necessario, le regolamentari segnalazioni diurne e notturne;
7. ad adottare tutte le precauzioni e gli apprestamenti atti ad impedire, durante il lavoro od in conseguenza degli stessi, qualsiasi danno a persone o a cose;
8. a rispettare le seguenti condizioni:
 - ogni orario diverso da quelli contrattualizzato va concordato con le Organizzazioni Sindacali di categoria;
 - vanno osservati gli specifici obblighi inerenti la Cassa Edile e gli altri Enti competenti contemplati nei contratti collettivi di lavoro;
 - giornalmente sul posto di lavoro, in apposito luogo individuato, va esposto l'elenco della manodopera che lavora in cantiere con l'indicazione della provincia di residenza e della ditta di appartenenza. Qualora l'impresa intenda avvalersi di lavoratori trasferitisi, dovrà comunicare all'Amministrazione a quale Cassa Edile gli stessi siano iscritti.

Resta sempre a totale carico del cottimista, senza diritto ad alcuna rivalsa per qualsiasi titolo nei confronti dell'Amministrazione appaltante e della Direzione dei Lavori, ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e cose che potranno derivare direttamente o indirettamente dall'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto.

Art. 8
Piano di sicurezza

Fa parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non venga ad esso materialmente allegato il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, del D. Lgs. n. 09.04.2008, n. 81 ed il piano operativo della sicurezza;

[oppure in alternativa]

Ai sensi dell'art. 131, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, l'impresa è tenuta alla predisposizione di un "Piano di Sicurezza sostitutivo" in conformità alle prescrizioni del D. Lgs. n. 09.04.2008, n. 81.

Art. 9
Garanzie

A garanzia di tutti gli obblighi previsti nel presente contratto il cottimista ha prestato cauzione di euro (diconsi euro) pari al per cento dell'importo di cottimo mediante

[oppure in alternativa e con motivazione]

La ditta viene esonerata dal prestare cauzione in quanto

Art. 10
Documenti contrattuali

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto di cottimo, per quanto ad esso non vengano materialmente allegati i seguenti documenti ed elaborati:

1. Elaborati grafici progettuali e precisamente:
 - a) Tav
 - b) Tav.
 - c) Tav.
2. Foglio Patti e Condizioni;
3. Elenco prezzi unitari;
4. Piano della Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008);
5. altro

Art. 11
Riferimenti normativi

Per quanto non è qui previsto valgono le norme e le condizioni di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, al D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 ed al Capitolato Speciale.

Art. 12
Antimafia

Le parti danno atto che a carico dell'impresa e degli altri soggetti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, non sussistono le misure ostative di cui allo stesso D. Lgs. n. 490/1994 e successive integrazioni.

Art. 13
Spese contrattuali

Ai sensi dell'art. 112 del d.P.R. n. 554/1999 e dell'art. 8 del Capitolato Generale d'Appalto, sono tutte le spese di questo atto, soggetto ad I.V.A. e conseguenziali sono a carico del cottimista che espressamente le assume.

Art. 14
Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente per territorio (Foro di Urbino) ed è esclusa la competenza arbitrale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firmano le parti:

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA DITTA COTTIMISTA**

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE TECNICO**

.....

.....

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

La ditta a mezzo del suo legale rappresentante dichiara di approvare specificatamente le seguenti condizioni contenute nel presente contratto a norma dell'art. 1341 e seguenti del Codice Civile:

Artt. 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12 e 13, nonché i seguenti articoli del Foglio Patti e Condizioni:

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA DITTA COTTIMISTA**

.....

